

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

Spett.le

.....
.....

Rubrica n. [•]

Oggetto: Proposta di Accordo Quadro

Facendo seguito all'esito della procedura di selezione per l'affidamento della fornitura di una piattaforma SaaS (Software as a Service) a supporto del processo di Smart Recruiting e relativi servizi per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Ferservizi S.p.A., in nome e per conto di FSTechnology S.p.A., formula qui di seguito la relativa proposta di Accordo Quadro.

ACCORDO QUADRO

TRA

Ferservizi S.p.A., Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale e partita IVA 04207001001, in nome e per conto di FSTechnology S.p.A., in persona di Antonio Cappiello in qualità di Procuratore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro (di seguito, anche, "Ferservizi");

E

[**DENOMINAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO**], con sede in [•], via [•], iscritta al registro delle imprese di [•] con il numero [•], codice fiscale [•] e partita IVA [•], in persona di [•] in qualità di [•] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro (di seguito, "Appaltatore").

Di seguito "**Parti**".

PREMESSO CHE

- Ferservizi è la Società di servizi appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che provvede alla gestione delle forniture e dei servizi *no core* business a supporto delle attività delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- nell'ambito di tali forniture e servizi rientra anche i Servizi oggetto del presente affidamento;
- Ferservizi ha avviato con [•] del [•].[•].[•], una gara a procedura aperta svolta in modalità telematica, denominata "RDA n. 5000076609", per l'affidamento della fornitura di una piattaforma a supporto del processo di Smart Recruiting e relativi servizi per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- in data [•], a seguito delle verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale in capo a [•] **risultato miglior offerente (o, in alternativa, in caso di unico offerente: unico offerente)**, è stata trasmessa al predetto Operatore economico la comunicazione di affidamento tramite

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

- Portale Acquisti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- l'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva richiesta;
 - al presente Accordo Quadro sarà data attivazione con l'emissione di Ordini applicativi;
 - le Parti si danno reciproco atto che quanto emerge dai documenti della procedura, dal presente Accordo Quadro e dai relativi Allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni che scaturiscono dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire ad opera dell'Appaltatore e, in ogni caso, ha consentito l'acquisizione di tutti gli elementi per un'adeguata valutazione sul piano tecnico ed economico delle prestazioni, ai fini della formulazione da parte dell'Appaltatore della propria Offerta.

Tutto ciò premesso e fermo restando che quanto sopra costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1 - Definizioni

- a) Accordo o Atto: il presente Accordo Quadro compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) Appaltatore: [Denominazione dell'Appaltatore];
- c) Capitolato Tecnico o CT: il documento che contiene la descrizione dei servizi e le relative modalità di esecuzione (All. 1) [eventuale: *così come chiarito dai Chiarimenti forniti in fase di gara*];
- d) Committente: Ferservizi in nome e per conto di FS Technology S.p.A.;
- e) Deliverable: la realizzazione di ogni tipo di prodotti, idee, processi industriali, dati di qualsiasi genere, software di qualsiasi genere, codice sorgente, interfaccia, database, manuale, istruzione, procedura, studio o progettazione, inclusi i codici per computer - prodotti OEM (*Original Equipment Manufacturer*) e *firmware* di prodotto, nonché qualsiasi loro modifica, adattamento, sviluppo e/o miglioramento forniti a FS Technology S.p.A. in forza dell'Accordo Quadro;
- f) Documenti d'Ordine: si intendono le offerte emesse di volta in volta dall'Appaltatore su richiesta del Committente. Tali Offerte conterranno le specifiche tecniche descrittive dei servizi, fermo restando che eventuali condizioni normative presenti nelle stesse si riterranno come non apposte;
- g) Condizioni Generali: il documento di cui all'art. 3;
- h) Gestore dell'Accordo: il soggetto Gestore della fase esecutiva dell'Accordo Quadro, di cui al successivo art. 25
- i) Gruppo FS: il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- j) Offerta: l'Offerta tecnica ed economica presentata nella procedura di selezione dall'Appaltatore e allegato materialmente al presente Accordo [All.ti (•) e (•)];
- k) Ordine applicativo: il documento redatto in forma di Ordine di Acquisto, con il quale la Società emittente, con le modalità di seguito previste, richiede la fornitura oggetto del presente Accordo;
- l) Parte: [Denominazione dell'Appaltatore] o anche il Committente singolarmente;
- m) Parti: Committente e Appaltatore;

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

- n) Responsabile dell'Accordo Quadro dell'Appaltatore: il soggetto di cui al successivo art. 24;
- o) Società del Gruppo FS:
 - Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito, anche “FS S.p.A.”) e le società controllate direttamente e indirettamente da FS S.p.A. ai sensi dell’art. 2359 commi 1 e 2 Codice civile (di seguito definite rispettivamente “FS” e “Società Controllate FS”);
 - Società collegate ossia soggette a influenza notevole di FS o di una delle Società Controllate FS ex art. 2359 comma 3 Codice civile;
 - Società di cui FS o una delle Società Controllate FS possiedono una partecipazione di minoranza nel capitale sociale.La predetta nozione include anche le società di diritto estero per le quali ricorrano i medesimi presupposti partecipativi/di controllo di cui sopra;
- p) Società emittente: FSTechnology S.p.A.;
- q) Termini di esecuzione: la data a decorrere dalla quale l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali, come indicato negli Ordini applicativi;
- r) Unità Ordinante/i: gli uffici e/o le persone fisiche della Società emittente abilitati a emettere gli Ordini applicativi.

Articolo 2 – Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche al fine di meglio precisare le obbligazioni assunte dalla Parti.

Fanno parte del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Dichiarazione ex art. 1341 c.c. dell'Appaltatore;
2. Capitolato Tecnico o CT;
3. Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore;
4. **[eventuale Garanzia definitiva, in qualsiasi forma sia costituita];**
5. **[eventuale Chiarimenti di gara];**
6. Polizza assicurativa di tipo Cyber;
7. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale;
8. Accordo di Data Protection (ADP);
9. Template Accordo di Riservatezza.

Articolo 3 – Disciplina applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si applicheranno, le “*Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo FS*”, registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, limitatamente alle disposizioni contenute nel Capo I; nel Capo II; negli artt. 43 e 44; nel Capo IV, Titolo II, Titolo III e Titolo IV; nel Capo V, consultabili sul sito www.ferservizi.it, che di seguito per brevità saranno chiamate “Condizioni Generali”. Ogni richiamo a disposizioni del previgente D.Lgs. n. 50/2016 contenuto nelle Condizioni Generali dovrà intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabili agli appalti nei settori speciali e nel rispetto di quanto stabilito dal Libro V, Parte III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni del medesimo D. Lgs n. 36/2023.

Le Parti convengono che il termine “Fornitore” utilizzato nelle Condizioni Generali deve intendersi come equivalente a quello di Appaltatore utilizzato nel

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

presente Accordo.

Resta fermo, che, per tutto ciò che non sia stato espressamente previsto nel presente Accordo, il rinvio alla disciplina dettata al riguardo dal codice civile e dalle altre norme vigenti in materia.

Si precisa altresì che trattandosi di un contratto di appalto avente ad oggetto prestazioni non strumentali allo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario non trovano applicazione le disposizioni dettate dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 4 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali pattuite in via preventiva, gli eventuali futuri Ordini applicativi che saranno emessi nel corso di durata dell'Accordo medesimo, conformemente a quanto stabilito al successivo art. 9 tra l'Appaltatore e la Società emittente, per la “fornitura di una piattaforma a supporto del processo di Smart Recruiting e relativi servizi per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (di seguito per brevità “Servizio”).

In particolare, il servizio oggetto del presente Accordo consiste nella fornitura di una piattaforma a supporto del processo di Smart Recruiting e relativi servizi per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, così come meglio specificato nel Capitolato Tecnico (All. 1).

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire: un servizio di assistenza sia verso i candidati esterni che verso i recruiter, utilizzatori del Back End della soluzione; un servizio di avviamento operativo e un servizio di manutenzione evolutiva.

Il presente Accordo non costituisce alcun impegno del Committente e/o della Società emittente ad acquistare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dello stesso e, pertanto, l'Appaltatore non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla emissione di Ordini applicativi ovvero non si proceda all'emissione di Ordini applicativi sino all'esaurimento dell'importo massimo previsto nel presente Accordo.

Il presente Accordo non costituisce alcun vincolo di esclusiva in favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a non assumere incarichi analoghi con altre Società del Gruppo FS, salvo il caso di preventivo consenso del Gestore dell'Accordo.

Articolo 5 – Durata, Importo e Opzioni dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo produrrà i suoi effetti sin dalla sua stipula, a seguito della sua sottoscrizione ad opera di entrambe le Parti, e avrà una durata di 36 mesi.

Il periodo di 36 mesi, entro il quale potranno essere emessi gli Ordini applicativi, inizierà a decorrere dalla data di stipula.

Il presente Accordo produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Committente, dell'accettazione della relativa proposta contrattuale, e avrà una durata di 36 mesi.

Il periodo di 36 mesi, entro il quale potranno essere emessi gli Ordini applicativi, inizierà a decorrere dalla data di perfezionamento dell'Accordo come sopra indicato.

L'importo massimo del presente Accordo è pari a € [•] IVA esclusa.

Sarà garantito il pagamento di un importo minimo pari alla somma dell'importo relativo al “Setup della Piattaforma” e del corrispettivo del primo anno di

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

servizio, calcolato applicando la tariffa “flat” offerta dall’assegnatario per 50.000 candidati.

Restano fermi i termini previsti nei singoli ordini applicativi, ancorché gli stessi dovessero avere scadenza oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro.

L’Accordo Quadro potrà essere modificato durante il suo periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nel rispetto di quanto ivi stabilito e nei casi e alle condizioni previsti dalle Condizioni Generali, purché la sua struttura e l’operazione economica ad esso sottesa possano ritenersi inalterate.

Sono altresì previste le seguenti opzioni:

OPZIONE DI PROROGA: Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di estendere - con uno o più atti unilaterali - la durata dell’Accordo prima della scadenza della validità temporale dello stesso come sopra indicata, agli stessi patti e condizioni, ovvero alle più recenti condizioni di mercato ove più favorevoli per il Committente per un massimo di ulteriori 36 mesi (articolato in n. 3 periodi autonomi di durata pari a 12 mesi, esercitabili singolarmente ovvero congiuntamente) nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito il relativo importo massimo stabilito.

L’opzione di cui sopra, qualora esercitata, sarà comunicata all’Appaltatore con posta elettronica certificata prima della scadenza del Contratto.

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l’individuazione di un nuovo contraente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14.2 delle CGC, il Committente potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel Accordo Quadro originario.

Con riferimento al valore complessivo dell’Accordo Quadro si precisa che, l’Appaltatore prende atto che non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste, nel caso in cui al momento della scadenza dei termini suindicati, non sia stato consumato l’importo massimo dell’Accordo ovvero non siano state esercitate le opzioni sopra indicate e qualsiasi sia l’ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

Nessuna variazione alle prestazioni dovute potrà essere apportata su iniziativa dell’Appaltatore.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione

[Si precisa che in fase di lavorazione della gara/affidamento, il presente Articolo potrà subire variazioni/personalizzazioni in relazione all’oggetto della fornitura e alle tempistiche di consegna pattuite in fase di gara/selezione]

Il servizio oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguito in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica e nei singoli Ordini applicativi.

Articolo 7 - Gruppo di Lavoro

Nell’espletamento del servizio, l’Appaltatore dovrà avvalersi di un adeguato Gruppo di Lavoro (di seguito “GdL”) composto da professionisti le cui

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

competenze garantiranno il migliore assolvimento delle prestazioni richieste, fermo restando che la responsabilità complessiva della prestazione verrà assicurata dal Project Manager in qualità di Responsabile del Gruppo di Lavoro. Le prestazioni saranno espletate da un Gruppo di Lavoro composto dai seguenti professionisti:

- Project Manager;
- Senior Specialist;
- Junior Specialist.

Il Responsabile del Gruppo di Lavoro sarà il referente principale in tutte le fasi di svolgimento del servizio e dovrà garantire la propria presenza e disponibilità nella misura indicata dal Gestore dell'Accordo e comunque in quella che si rendesse necessaria in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore potrà sostituire i componenti del GdL esclusivamente con il preventivo assenso del Gestore dell'Accordo.

Resta inteso che i nuovi componenti del GdL dovranno comunque possedere una qualificazione professionale almeno equivalente a quella del soggetto sostituito.

Il Gestore dell'Accordo si riserva, inoltre, la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal GdL e qualora riscontri una non conformità con i propri standard qualitativi potrà richiedere all'Appaltatore la sostituzione di uno o più membri del GdL dandone motivazione.

I componenti del GdL svolgeranno le prestazioni professionali in piena autonomia, in base ai criteri organizzativi ritenuti opportuni dall'Appaltatore, e senza alcun vincolo di subordinazione verso il Committente e/o le Società emittenti.

La violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto al Committente di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto del medesimo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore assume l'obbligo di regolare autonomamente i rapporti professionali e contrattuali in essere con i componenti del GdL e dell'eventuale personale di supporto; a tal fine, l'Appaltatore si assume l'obbligo di manlevare e tenere indenne il Committente e/o le Società emittenti da qualsiasi richiesta di pagamento, compenso, indennizzo o altro eventualmente avanzata nei confronti di quest'ultimi proveniente dai componenti del GdL e dal personale di supporto.

Articolo 8 – Catalogo Elettronico Ariba

Omissis.

Articolo 9 – Emissione Ordini applicativi

Al presente Accordo sarà data esecuzione mediante l'emissione di Ordini applicativi.

In particolare, l'attività di digital testing e somministrazione di video interviste sarà richiesta annualmente con le seguenti modalità e tempistiche:

- per il primo anno di vigenza contrattuale: entro il mese successivo al positivo collaudo sarà emesso un primo Ordine Applicativo per la somministrazione di test e video interviste finalizzata alla selezione di un minimo di 50.000 candidati.

Nel corso dell'anno potrà essere richiesta la somministrazione di test e/o video interviste a ulteriori candidati, sulla base delle esigenze delle Società

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

del Gruppo FS, con modalità da determinare.

Entro la prima decade del 12° mese dall'assegnazione (ogni 12 mesi conguaglio), si procederà al conteggio dei candidati che nel corso dell'anno hanno effettivamente svolto anche uno solo dei test e/o video interviste inviate e l'eventuale eccedenza rispetto al numero minimo di candidati stimato nel primo Ordine applicativo (50.000), sarà regolarizzata tramite l'emissione di uno o più Ordini Applicativi a conguaglio.

- per gli anni di vigenza contrattuale successivi al primo: nel corso dell'anno, la/le richiesta/e di somministrazione di test e video interviste verranno attivate dalla Società emittente, sulla base delle specifiche esigenze manifestate dalle Società del Gruppo FS. L'Ordine applicativo sarà emesso a conguaglio, sulla base del numero dei candidati che, entro la prima decade del mese di dicembre – ovvero, in caso di scadenza anticipata dell'Accordo Quadro, entro il successivo mese - risulteranno aver effettivamente svolto anche uno solo dei test e/o video interviste inviati.

Gli Ordini applicativi potranno essere inviati in formato .pdf tramite email o PEC. Il GFE si riserva di indicare all'Appaltatore la modalità autorizzata di trasmissione degli Ordinativi.

L'Appaltatore dovrà avere cura di controllare, in ogni caso, che l'ordinativo inoltrato attraverso email/PEC sia inviato anche "per conoscenza" al GFE.

Diversamente dovrà avere cura di informare entro 3 (tre) giorni lavorativi il GFE, e attendere un riscontro prima di dare esecuzione all'Ordine applicativo.

Negli Ordini applicativi saranno dettagliate le attività di volta in volta richieste, le modalità ed i tempi di esecuzione, il corrispettivo previsto nonché tutti gli altri dati necessari alla corretta esecuzione della prestazione.

La Società emittente è in facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dall'Ordine applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Il recesso ha effetto dalla data indicata e comunque non prima di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC con la quale la Società emittente comunica di avvalersi di tale facoltà. È escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Resta fermo il pagamento delle prestazioni già rese alla data del recesso.

È, altresì, obbligo delle Società emittenti, prima dell'adozione di un provvedimento di recesso, risoluzione di un Ordine applicativo, darne comunicazione al Gestore dell'Accordo.

Articolo 10 – Corrispettivi

I corrispettivi, IVA esclusa, pattuiti per quanto oggetto del presente Accordo, sono quelli di seguito indicati derivanti dall'applicazione dello sconto/i offerto/i dall'Appaltatore riportato nella propria Offerta economica allegata al presente Accordo **All. (•)** e di seguito riportati:

- Setup della Piattaforma: € [•] (IVA esclusa);
- Tariffa *flat* per candidato: € [•] (IVA esclusa);
- Tariffa giornaliera per la Figura professionale Project Manager: € [•] (IVA esclusa);

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

- Tariffa giornaliera per la Figura professionale Professionista Senior: € [•] (IVA esclusa);
- Tariffa giornaliera per la Figura professionale Professionista Junior: € [•] (IVA esclusa).

L'importo per le attività di Set up della Piattaforma sarà corrisposto in caso di collaudo con esito positivo.

L'importo della tariffa *flat* sarà corrisposto annualmente e sarà dato dall'importo unitario per candidato offerto dall'Appaltatore moltiplicato per il numero dei candidati che, entro la prima decade del mese di dicembre di ogni anno, risulteranno aver svolto almeno un test e/o video intervista inviata.

Tale importo complessivo nel proseguo potrà anche essere denominato "canone annuale".

Per il primo anno di vigenza contrattuale, sarà garantito il pagamento di un importo minimo pari a € [•] (IVA esclusa) (dato dalla tariffa *flat* per candidato offerta dall'Appaltatore in sede di offerta economica moltiplicata per 50.000 candidati più l'importo offerto relativo alla voce "Setup della Piattaforma").

Tutti i compensi si intendono comprensivi e compensativi di ogni eventuale onere, diretto ed indiretto, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per eseguire le prestazioni, per osservare tutte le prescrizioni esecutive dell'affidamento, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti dallo stesso, ivi compresi eventuali oneri dovuti a trasferte.

Articolo 11 – Fatturazione e modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, a condizione che la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali sia attestata da D.U.R.C. in corso di validità.

(Nel caso di fornitore obbligato alla fatturazione elettronica)

La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento "Entrata Merci" e "Ordine applicativo" relativo [eventuale o documento equivalente per FS Engineering S.p.A. (già Italferr S.p.A.) e eventuali altre Società che non utilizzano il documento Entrata Merci] attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni e dovrà - ove prevista per legge - riportare la seguente annotazione: "operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72".

Il Documento di "Entrata Merci" o documento equivalente (Ordine di Acquisto) viene inviato a valere come verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata.

A partire dal 1° gennaio 2019, è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano (cfr. l'articolo 1, comma 916 e 917 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 cosiddetta Legge di Bilancio 2018).

Per quanto sopra, in ottemperanza agli obblighi soprarichiamati, Ferservizi SpA Società del Gruppo FS in qualità di mandataria per il Service Amministrativo, dovrà ricevere le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Le fatture elettroniche in formato XML dovranno riportare il Codice Destinatario "RYRNP0U" (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) per

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

le seguenti Società (per le quali Ferservizi SpA, Società del Gruppo FS, effettua in qualità di mandataria il Service Amministrativo):

Oltre al Codice Destinataro, le fatture elettroniche in formato XML dovranno essere alimentate nei seguenti ulteriori campi:

- 1.1.3. valorizzato con "FPR12";
- 2.1.2.2. IdDocumento: valorizzato con il numero dell'Ordine di Acquisto comunicato dalla Stazione Appaltante;
- 2.2.1.16.1. TipoDato: valorizzato con "EM"
- 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto: valorizzato con il codice fornito dal Committente.

N.B.: nel caso di fattura elettronica riferita a più Entrate Merci aggiungere nel campo Tipo Dato i valori da 1 a n in funzione del numero delle Entrate Merci (per esempio EM1, EM2, EM3 ecc.).

Per maggior dettaglio si riporta di seguito un esempio di compilazione dei campi relativi all'Entrata Merci nel caso di una fattura di vendita (p.es. la nr. 913 del 20/12/2018) emessa a fronte di 12 Entrate Merci come di seguito indicato: 7005295448, 7005295449, 7005295450, 7005295461, 7005295462, 7005295463, 7005295464, 7005295465, 7005295466, 7005295467, 7005295468, 7005295469. La compilazione dei campi 2.2.1.16.1. TipoDato e 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto dovrà essere effettuata nel seguente modo:

<TipoDato>EM1</TipoDato> 7005295448

<TipoDato>EM2</TipoDato> 7005295449

<TipoDato>EM3</TipoDato> 7005295450

[.....]

<TipoDato>EM12</TipoDato> 7005295469

In caso di fornitura di beni consegnati con documenti di trasporto, è necessario indicare:

- 2.1.8.1 NumeroDDT valorizzato con il numero del Documento di Trasporto
- 2.1.8.2 DataDDT valorizzato con la Data del Documento di Trasporto.

Tutte le fatture dovranno essere intestate a:

Ragione sociale della Società Cliente

Sede legale: [.]

Cod. fiscale e P.IVA: [.]

CdC [.] (Centro di Costo della struttura acquirente)

RDA/ODA n. [.]

Tutte le fatture ricevute nel formato sopra rappresentato saranno conservate in conformità alla vigente normativa.

In termini generali, per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le seguenti principali regole:

- indicare sempre nella fattura XML il Codice Fornitore, il numero dell'Ordine di Acquisto e, ove presenti, gli estremi del Documento di trasporto, CUP e CIG;
- indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine;
- emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto.]

[Nel caso di fornitore NON obbligato alla fatturazione elettronica: La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

“Entrata Mercè” e “Ordine applicativo” relativo [eventuale o documento equivalente per FS Engineering S.p.A. (già Italferr S.p.A.) e eventuali altre Società che non utilizzano il documento Entrata Mercè] attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni e dovrà - ove prevista per legge - riportare la seguente annotazione: “operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72”.

Il Documento di “Entrata Mercè” o documento equivalente (Ordine di Acquisto) viene inviato a valere come verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata.

Qualora l'Appaltatore non sia obbligato alla fatturazione elettronica, questi dovrà inviare la fattura in formato analogico, intestata a:

Ragione sociale della Società Cliente

Sede legale: [.]

Cod. fiscale e P.IVA: [.]

CdC [.] (Centro di Costo della struttura acquirente)

RDA/ODA n. [.]

la fattura dovrà essere inviata attraverso una delle due seguenti alternative modalità:

- Inoltro (previa registrazione) attraverso il Portale Fornitori di Ferservizi:

<https://awfp.ferservizi.it/MonitoraggioFatture/>

I fornitori dovranno richiedere l'abilitazione all'inoltro delle fatture attraverso il Portale Fornitori trasmettendo, mediante la funzionalità di upload presente nel Portale stesso, una autodichiarazione di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica.

- Inoltro cartaceo (solo se impossibilitati all'utilizzo del Portale Fornitori) all'indirizzo: Ferservizi S.p.A., Polo Infrastrutturale, Piazza della Croce Rossa, 1- 00161 Roma.]

L'Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sottoindicata, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salvo il Committente da ogni responsabilità conseguente:

bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [.] tenuto presso [.] intestato a [.]

Articolo 12 – Obblighi particolari dell'Appaltatore

[Si precisa che il presente Articolo potrà subire variazioni/personalizzazioni in relazione all'oggetto della fornitura e alle condizioni pattuite in fase di gara/selezione]

L'Appaltatore si obbliga, nello svolgimento delle prestazioni, ad adeguare i propri strumenti di ricezione degli Ordini applicativi predisponendo mail-box specifiche, abilitate a ricevere ordinativi dai sistemi di *e-Procurement* installati presso il Committente e la Società emittente, in funzione del numero delle transazioni ricevute dalla Società emittente e della modalità di trasmissione utilizzata, con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza e rapidità di evasione degli stessi.

L'Appaltatore provvederà ad archiviare, secondo le modalità più opportune, copia degli Ordini applicativi per il periodo minimo previsto dagli obblighi di legge.

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

L'Appaltatore dovrà verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza degli Ordini applicativi ricevuti. In mancanza di uno dei predetti requisiti, sarà onere dell'Appaltatore contattare l'Unità Ordinante e chiedere l'invio di un nuovo Ordine applicativo opportunamente corretto.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione della Servizio, che sarà commissionato con gli Ordini applicativi ad eseguirla a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo, nonché nel rispetto delle *best practices* di settore.

Per l'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un'adeguata organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo e relativi allegati.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche del servizio affidato la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo, senza che l'eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

L'Appaltatore riconosce che il servizio è elemento essenziale per l'immagine delle Società del Gruppo FS e si impegna ad espletarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi.

Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel servizio. L'Appaltatore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, il Responsabile dell'Accordo Quadro dell'Appaltatore; il personale dell'Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto Responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto dell'Accordo Quadro.

A tal fine, si impegna a rispettare:

le misure di sicurezza stabilite all'allegato B del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133;

le misure di sicurezza di base previste negli Allegati 1 e 2 della Determinazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale n. 164179 del 14 aprile 2025, attuativa del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (cd. "Decreto NIS");

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

gli elementi essenziali di cybersicurezza dei beni e dei servizi informatici di cui all'Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2025, attuativo della Legge 28 giugno 2024, n. 90.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad implementare e mantenere misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate a garantire la massima sicurezza delle informazioni digitali gestite e trattate per l'esecuzione del Contratto. Tali misure comprendono, ma non sono limitate a: protezioni contro distruzioni, perdite, danni, alterazioni, divulgazioni, accessi non autorizzati, violazioni della sicurezza e altre minacce informatiche.

Pertanto, fermi gli eventuali ulteriori obblighi previsti nell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga a conformarsi alle seguenti misure di sicurezza:

GOVERN

designare e mantenere responsabili, adeguatamente formati e preparati, incaricati di gestire i sistemi informatici e rispondere prontamente a errori, incidenti o violazioni della sicurezza delle informazioni nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro;

rispettare la normativa vigente e sopravvenuta in materia di cybersecurity, incluse le disposizioni attuative, le modifiche e integrazioni successive, nonché qualsiasi altra normativa pertinente, adeguando le proprie metodologie operative e procedure alle raccomandazioni di standard internazionali riconosciuti nel settore della sicurezza delle informazioni, per l'intera durata dell'Accordo Quadro;

garantire l'attuazione di programmi di formazione dei propri dipendenti, con cadenza almeno annuale, sulle materie della cybersecurity e della data protection; adottare politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informatici nonché strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cybersicurezza, che includano attività di trattamento del rischio cyber nonché aggiornarle e revisionarle periodicamente;

mantenere un elenco aggiornato dei sistemi informativi e di rete rilevanti;

adottare misure volte a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra il Committente e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;

adottare processi di gestione del rischio di cybersecurity della catena di approvvigionamento;

mantenere un inventario aggiornato dei fornitori, le cui forniture hanno un potenziale impatto sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete;

formalizzare la valutazione del rischio per ogni fornitura con potenziali impatti sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete, con la definizione di requisiti di sicurezza sulla fornitura coerenti con le misure di sicurezza applicate ai sistemi informativi e di rete ed inserire tali requisiti nelle richieste di offerta, bandi di gara, contratti, accordi e convenzioni relativi a tali forniture;

adottare inventari completi e aggiornati degli asset (ad esempio, dati, hardware, software, sistemi, infrastrutture, servizi informatici anche erogati dai fornitori, persone).

IDENTIFY

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

identificare e documentare le vulnerabilità e i componenti contenuti nel bene o servizio informatico, e redigere una distinta base del software in un formato di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, che includa almeno le dipendenze di primo livello del bene o servizio;
condurre regolari security assessment per identificare, mitigare e notificare tempestivamente eventuali vulnerabilità riscontrate.

PROTECT

adottare misure di protezione e sicurezza dei dati e delle informazioni adeguate rispetto al rischio derivante dalle attività erogate nei confronti del Committente (a titolo esemplificativo: utilizzo di protocolli di rete cifrati, antivirus, antimalware, software antintrusione e firewall, tutti regolarmente aggiornati);
adottare misure di sicurezza per la gestione delle identità, per l'autenticazione multifattoriale e per il controllo degli accessi;
garantire sistemi di aggiornamento e manutenzione delle reti, dei sistemi e dei servizi utilizzati per le attività erogate nei confronti del Committente;
implementare politiche e procedure relative all'uso della crittografia e della cifratura;
adottare procedure per la generazione, conservazione sicura e consultazione centralizzata dei log (PR.PS-04), in particolare quelli relativi ad accessi remoti e privilegiati, definendo tempi di conservazione in base alla valutazione del rischio;
adottare pratiche di sviluppo sicuro del software e gestione dell'intero ciclo di vita del software, garantendo la sicurezza durante l'acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici e di rete (Secure Software Development Lifecycle);
fornire, sulla base della valutazione del rischio cyber, beni e i servizi informatici senza vulnerabilità sfruttabili note e con la garanzia che tali vulnerabilità possano essere trattate mediante aggiornamenti di sicurezza, anche, se del caso, mediante aggiornamenti di sicurezza automatici installati entro e per un periodo di tempo adeguato, abilitato come impostazione predefinita, con un meccanismo di disattivazione chiaro e di facile utilizzo, attraverso la notifica agli utilizzatori degli aggiornamenti disponibili e la possibilità di rinviarli temporaneamente;
fornire, sulla base della valutazione del rischio cyber, beni e i servizi informatici con una configurazione sicura per impostazione predefinita, garantendo la possibilità di ripristinarli allo stato iniziale;
garantire che i beni e servizi informatici forniti, trattino solo dati, personali o di altro tipo, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alla finalità prevista («minimizzazione dei dati»);
garantire che i beni e servizi informatici forniti, siano progettati, sviluppati, prodotti e forniti per limitare le superfici di attacco, comprese le interfacce esterne e che riducano al minimo il loro impatto negativo sulla disponibilità dei servizi forniti da altri dispositivi o reti;
garantire che i beni e servizi informatici forniti offrano agli utenti la possibilità di rimuovere in modo sicuro e agevole, su base permanente, tutti i dati e le impostazioni. Qualora tali dati possano essere trasferiti ad altri beni o servizi informatici, assicurare che tale trasferimento avvenga in modo sicuro;

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

adottare meccanismi per garantire che, qualora disponibili, siano diffusi tempestivamente e gratuitamente, aggiornamenti di sicurezza al fine di risolvere i problemi di sicurezza individuati, accompagnati da messaggi di avviso che forniscano agli utilizzatori le informazioni pertinenti, comprese le potenziali misure da adottare;

correggere tempestivamente le vulnerabilità, anche fornendo aggiornamenti di sicurezza; ove tecnicamente fattibile, fornire separatamente nuovi aggiornamenti di sicurezza separatamente dagli aggiornamenti della funzionalità; adottare meccanismi per distribuire in modo sicuro gli aggiornamenti dei beni e servizi informatici al fine di garantire che le vulnerabilità siano corrette o mitigate in modo tempestivo e, ove applicabile per gli aggiornamenti di sicurezza, in modo automatico;

DETECT

utilizzare sistemi di monitoraggio e rilevamento delle anomalie e violazioni della sicurezza, oltre che processi per la comunicazione delle stesse al Committente come per legge;

RESPOND

definire, documentare e aggiornare un piano per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica, che includa le fasi di rilevazione, contenimento, analisi, risoluzione e notifica al CSIRT Italia, nonché l'individuazione dei ruoli e delle responsabilità coinvolti e la predisposizione della relativa reportistica;

definire e documentare, se ritenuto opportuno e qualora intimato dall'ACN, procedure per garantire la tempestiva comunicazione degli incidenti di sicurezza informatica ai destinatari dei propri servizi che siano potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa, fornendo anche informazioni sulle misure o azioni correttive o di mitigazione adottabili e sulla natura della minaccia rilevata;

una volta reso disponibile un aggiornamento di sicurezza, condividere e divulgare agli utilizzatori delle informazioni sulle vulnerabilità risolte, comprendenti una descrizione delle vulnerabilità, informazioni che consentano agli utilizzatori di identificare il bene o servizio informatico interessato, l'impatto delle vulnerabilità, la loro gravità e informazioni chiare e accessibili che aiutino gli utilizzatori a correggere le vulnerabilità; in casi debitamente giustificati, qualora ritenuto che i rischi di sicurezza legati alla divulgazione siano superiori ai benefici in termini di sicurezza, è possibile ritardare la divulgazione di informazioni su una vulnerabilità risolta fino a quando gli utilizzatori non abbiano avuto la possibilità di applicare la pertinente patch, in coerenza con quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;

adottare misure per facilitare la condivisione di informazioni sulle potenziali vulnerabilità del bene o servizio informatico e dei componenti di terzi ivi contenuti, fornendo anche un indirizzo di contatto per la segnalazione delle vulnerabilità individuate;

RECOVER

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

adottare misure volte a garantire la continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro e a proteggere la disponibilità delle funzioni essenziali e di base, anche dopo un incidente, anche attraverso misure di resilienza e di mitigazione anche contro gli attacchi di negazione del servizio (denial of service);

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad utilizzare gli strumenti, i servizi e le infrastrutture eventualmente messi a disposizione dal Committente per garantire la sicurezza delle informazioni. In ogni caso, il ricorso agli strumenti, ai servizi e alle infrastrutture messi a disposizione dal Committente non esonera l'Appaltatore dal garantire l'implementazione e la corretta adozione di misure di sicurezza interne.

Nel caso vi siano impianti di fornitura relativi a circolazione ferroviaria, o afferenti ad ambiti prettamente industriali dove insistono sistemi informativi di natura Operational Technology l'Appaltatore si impegna ad adeguare le proprie metodologie operative e procedure alle raccomandazioni di standard internazionali riconosciuti nel settore della Sicurezza delle Informazioni in ambito OT.

Accesso ai sistemi informatici del Committente

L'Appaltatore può accedere ai sistemi informatici del Committente solo previa autorizzazione esplicita del Committente, impegnandosi - anche per il proprio personale, i propri eventuali subappaltatori ed eventuali terzi che tratteranno, elaboreranno o accederanno alle informazioni del Committente durante l'esecuzione del Contratto - a rispettare le istruzioni di accesso fornite dal Committente.

Pertanto, l'Appaltatore rimane pienamente e direttamente responsabile nei confronti del Committente di qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo da parte del proprio personale, di eventuali subappaltatori e di terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

Comunicazione degli incidenti informatici e audit

L'Appaltatore si obbliga a segnalare con la massima tempestività al Committente qualunque violazione o potenziale violazione della sicurezza informatica che possa avere un impatto sulle informazioni, sui sistemi e/o sulle infrastrutture del Committente contattando il Cyber-Security Operation Center (C-SOC) di Gruppo ai numeri 0644106332; 0644102620; 0644103052, ovvero scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it.

L'Appaltatore deve cooperare con il Committente per la gestione dell'eventuale incidente informatico e adottare misure adeguate a proprie spese per contenere e mitigarne gli effetti e prevenirne il ripetersi.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a consentire l'accesso del personale incaricato dal Committente per la verifica delle misure minime di sicurezza informatica di cui al presente articolo, nel rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza cibernetica.

Risoluzione contrattuale per violazioni in materia di Sicurezza cibernetica

L'inadempimento parziale o integrale degli obblighi di cui al presente articolo conferisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

L'Appaltatore si impegna a compilare il questionario per la valutazione delle proprie performance di sostenibilità, disponibile su una piattaforma informatica dedicata raggiungibile al link <https://esgrating.gruppofs.it>, entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro (qualora non avesse già provveduto) e ad aggiornarlo annualmente sino alla scadenza dell'Accordo Quadro stesso. La Metodologia applicata e i questionari sono visionabili sul Portale Acquisti di Gruppo raggiungibile al link <https://eprocurement.gruppofs.it>.

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo e/o i singoli Ordini applicativi ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, avrà diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza all'inadempimento dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a garantire la continuità per tutta la vigenza contrattuale, senza soluzione di continuità, per le certificazioni in materia di Sustainable Procurement dichiarate in fase di presentazione dell'offerta tecnico-economica e di seguito riportate:

- [•];
- [•];
- [•];
- [•].

L'Appaltatore si obbliga fin da ora a rinnovare le Polizze assicurative, di cui all'articolo 15 bis, senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la copertura richiesta per tutta la durata contrattuale e a sostituire gli originari soggetti emittenti polizze, nel caso in cui quest'ultimi perdano i requisiti, in particolare le polizze presentate dall'Appaltatore dovranno essere stipulate con Compagnie Assicuratrici aventi livelli di rating non inferiori a:

- "BBB-" (Standard & Poor's);
- "BBB-" (Fitch);
- "Baa3" (Moody's).

In alternativa potrà essere utilizzato l'indice di solvibilità che dovrà essere non inferiore a 1,2.

(Nel caso di fornitore dichiarati che non vi siano sistemi di intelligenza artificiale implementati sulla fornitura in oggetto)

Con riferimento al Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI ACT), l'Appaltatore dichiara e garantisce che non vi sono sistemi di intelligenza artificiale implementati sulla fornitura oggetto del presente Accordo Quadro.

(Nel caso di fornitore dichiarati che non vi siano sistemi di intelligenza artificiale implementati sulla fornitura in oggetto)

Con riferimento al Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI ACT), l'Appaltatore dichiara e garantisce che i sistemi di intelligenza artificiale implementati sulla fornitura oggetto del presente Accordo Quadro sono conformi:

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

- i. a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI ACT) e non integrano alcuna delle pratiche di intelligenza artificiale vietate dagli articoli 3 e 5 di tale Regolamento;
- ii. a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), qualora i richiamati sistemi di intelligenza artificiale dovessero comportare il trattamento.

Articolo 12 bis – Segregazione

Al fine di svolgere i Servizi di cui al presente Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 112/2015, per come novellato dal D. Lgs. 139/2018 che recepisce l'art.1, comma 4 della Direttiva 2016/2370/UE (cd. Quarto Pacchetto Ferroviario), l'Appaltatore si impegna ad adottare le seguenti misure atte a garantire la segregazione della gestione dei sistemi informativi della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito "RFI") (di seguito, "Segregation of duty dell'ICT dedicato a RFI").

L'Appaltatore si impegna a mantenere al proprio interno una o più strutture operative deputate in via esclusiva alla gestione tecnico-operativa dei servizi di information communication technology (di seguito "Servizi ICT") per RFI, per le società da essa controllate, nonché per FS Engineering S.p.A. (già Italferr S.p.A.) (nel seguito "Struttura/e").

A prescindere dall'adozione di eventuali misure tecniche di segregazione dei dati (es. criptazione), l'Appaltatore provvederà, all'interno delle suddette Strutture e, in generale, per il personale tecnico operante su tale commessa, a far sottoscrivere al personale che ha accesso applicativo alle informazioni di RFI specifici accordi di riservatezza redatti secondo il template allegato al presente Accordo Quadro (Allegato 9). Tali accordi di riservatezza prevederanno il divieto di diffondere o condividere in ogni modo con terzi, e anche internamente all'Appaltatore, qualsiasi informazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 112/2015 s.m.i.

In aggiunta a quanto sopra, le informazioni sensibili relative alle funzioni essenziali, così come definite dall'art. 3, comma 1, lett. b-septies) D.lgs. 112/15 s.m.i., saranno accessibili solo al personale dell'Appaltatore debitamente autorizzato da FS Technology S.p.A., previa espressa autorizzazione da parte di RFI.

Resta fin d'ora inteso che, qualora l'Appaltatore ricorra a fornitori, dovranno essere previsti a carico di tali ultimi analoghi obblighi, con riferimento alla separazione della Struttura e delle infrastrutture fisiche, agli obblighi di riservatezza a carico del personale, ai processi e agli strumenti dedicati alla gestione dei Servizi ICT destinati a RFI.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad ottemperare alle eventuali ulteriori misure tecnico-organizzative che dovessero essere imposte dall'Autorità competente ad FS Technology S.p.A. (anche per il tramite di RFI), al fine di garantire la Segregation of Duty dell'ICT dedicato a RFI.

Nel caso in cui RFI contesti a FS Technology S.p.A. la mancata ottemperanza alle previsioni del presente articolo, FS Technology S.p.A. invierà all'Appaltatore

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

specifica diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 c.c., intimandogli di adempiere entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per avviare le attività necessarie all'adeguamento; decorso inutilmente il suddetto termine l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto.

Articolo 13 – Cessione dei Crediti

I crediti derivanti dai contratti stipulati con le Società del Gruppo FS possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari SpA – Società del Gruppo FS o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, la Società del Gruppo FS interessata può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, la Società del Gruppo FS cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La Cessione dovrà essere notificata al Responsabile Amministrativo della Società emittente.

Articolo 14 – Penali

[Si precisa che il presente Articolo potrà subire variazioni/personalizzazioni in relazione all'oggetto della fornitura e alle condizioni riportate negli atti di gara/selezione e relativi allegati (es. Capitolato Tecnico)]

Per le penali si rinvia agli artt. 54 e 55 delle CGC, che qui devono ritenersi integralmente richiamati.

Ad integrazione di quanto sopra, la Società emittente applicherà inoltre le penali previste nei documenti tecnici con particolare riferimento al capitolo 7 "Penali" del Capitolato Tecnico che qui deve intendersi integralmente trascritto.

In caso di contrasto tra le penali previste nel Capitolato Tecnico e quelle previste dalle CGC, la SR ha indicato che prevarranno quelle previste nelle CGC.

Fermo quanto sopra, l'ammontare delle penali maturate sarà trattenuto sull'importo dei corrispettivi contrattuali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, quando occorra, sarà recuperato mediante corrispondente incameramento della garanzia senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori oneri sostenuti a carico del Committente e/o delle Società emittenti causa dei ritardi dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

Qualora il valore complessivo delle penali applicate sull'Accordo superi il 10% del valore dello stesso così come qualora il valore complessivo delle penali applicate sul singolo Ordine applicativo superi il 20% del valore dell'Ordine applicativo al quale si riferiscono, il Committente e la Società emittente si riservano di procedere alla risoluzione, rispettivamente, dell'Accordo e degli Ordini applicativi.

Articolo 15 – Garanzia definitiva

[Qualora sia prevista la garanzia riportare:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

(Ipotesi 1: in caso di garanzia prestata mediante fideiussione bancaria/assicurativa/da intermediari finanziari: ha costituito la garanzia definitiva (“Garanzia” o “Garanzia definitiva”) di importo pari a € [•] (Euro ____/__), pari al 10 % dell’importo massimo del presente Accordo Quadro, al netto delle opzioni in esso previste, mediante fideiussione emessa da [•] (di seguito “Garante”) – (All. [•]).)

(in alternativa nel caso in cui l’importo della garanzia dovuta sia stato ridotto al 5 %:

ha costituito la garanzia definitiva (“Garanzia” o “Garanzia definitiva”) di importo pari a € [•] (Euro ____/__), pari al 5 % dell’importo massimo del presente Accordo Quadro, al netto delle opzioni in esso previste, in virtù del possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, mediante fideiussione emessa da [•](di seguito “Garante”) – (All. [•]).)

(Ipotesi 2: in caso di deposito cauzionale: ha effettuato un deposito in denaro pari a € [•] (Euro ____/__). L’importo depositato a titolo di garanzia non produrrà interessi. (“Garanzia” o “Garanzia definitiva”).)

La Garanzia sarà svincolata dal Committente successivamente all’accettazione dell’ultima prestazione resa e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

La liberazione anticipata della Garanzia rispetto alla data di approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo/regolare esecuzione può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte del Committente, dell’originale della Garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta del Committente, al Garante].

[inserire solo in caso di fideiussione bancaria/assicurativa/da intermediari finanziari: *Nel caso in cui il Garante originario perda i requisiti di cui all’Allegato “Solvibilità ed affidabilità degli istituti assicurativi, banche e intermediari” allegato alla documentazione della procedura di selezione, l’Appaltatore ha l’obbligo di sostituire, su richiesta del Committente, nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il Garante originario con altro soggetto di gradimento, pena la risoluzione dell’Accordo e/o dei singoli Ordini applicativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.]*

L’Appaltatore si obbliga fin da ora, qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Accordo, ai sensi del successivo art. 18, a sostituire la Garanzia prodotta a garanzia degli obblighi assunti in forza del presente Accordo con tante cauzioni quante saranno le Società destinatarie della fornitura.

Il Committente e/o la Società emittente hanno diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che l’Appaltatore, possa opporre eccezioni – in tutto o in parte della Garanzia suddetta, onde rivalersi di ogni danno che derivi o possa derivare, secondo le verifiche e/o gli accertamenti del Committente e/o la Società emittente, dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio, fatto eseguire da terzi, nell’ipotesi di risoluzione dell’Accordo e/o dell’Ordine applicativo, e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente l’importo garantito.

Il Committente e/o le Società del Gruppo FS potranno altresì avvalersi della Garanzia definitiva anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito dichiarassero – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi dell’Appaltatore, ivi compresa la riscossione di penali.

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

La Garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ivi comprese quelle di natura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, nonché quelle derivanti dall'obbligo solidale nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto medesimo.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la Garanzia suddetta qualora il Committente e/o le Società del Gruppo FS se ne siano avvalsi – in tutto o in parte – nel corso dell'esecuzione del presente Accordo.

In caso di mancato reintegro della garanzia definitiva, il Committente e/o la Società del Gruppo FS potranno trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare della garanzia medesima.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario una variazione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14.2 delle CGC, di cui al precedente art. 5, l'Appaltatore sarà tenuto ad estendere la Garanzia definitiva allegata al presente Accordo Quadro al fine di ricomprendere, oltre a tutte le obbligazioni ancora in essere in virtù dell'Accordo Quadro stesso, anche le obbligazioni nascenti dalla predetta opzione, per tutto il periodo di validità di quest'ultimo; in alternativa, l'Appaltatore potrà produrre una nuova Garanzia definitiva.

Articolo 15 bis – Polizza assicurativa

L'Appaltatore ha prodotto:

- **Polizza di tipo Cyber** in corso di validità avente massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per anno (**All. 6**);
- **Polizza Responsabilità Civile Professionale** con il massimale di € 780.000,00 per sinistro e per anno (**All. 7**).

La copertura dovrà essere efficace per tutta la durata dell'Accordo Quadro e per l'eventuale periodo di estensione contrattualmente previsto.

Coerentemente con quanto indicato al precedente articolo 12, l'Appaltatore si obbliga fin da ora a rinnovare le stesse senza soluzione di continuità al fine di assicurare la copertura richiesta per tutta la durata contrattuale e a sostituire gli originari soggetti emittenti polizze, nel caso in cui quest'ultimi perdano i requisiti di affidabilità in particolare le polizze presentate dall'Appaltatore dovranno essere stipulate con Compagnie Assicuratrici aventi livelli di rating non inferiori a:

- “BBB-” (Standard & Poor's);
- “BBB-” (Fitch);
- “Baa3” (Moody's).

In alternativa potrà essere utilizzato l'indice di solvibilità che dovrà essere non inferiore a 1,2.

Articolo 16 – Recesso

Il Committente e/o la Società emittente ovvero la/e Società cessionaria/e è in facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo e/o dal singolo Ordine applicativo in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Analoga facoltà è riconosciuta al Committente e/o la Società emittente ovvero

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

la/e Società cessionaria qualora venga esercitata la facoltà di cui all'art. 18.

Il recesso del Committente e/o della Società emittente e/o della/e Società cessionaria/e ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R./PEC, ovvero dalla diversa data indicata nella comunicazione di recesso; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nell'ipotesi di cui al primo capoverso del presente articolo, il Committente è tenuto a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali per le prestazioni eseguite dall'Appaltatore fino alla data di efficacia del recesso.

È escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Articolo 17 – Clausola risolutiva espressa

Il presente Accordo e/o i singoli Ordini applicativi potranno essere risolti nei casi previsti dal Codice civile o dalle Condizioni Generali.

Il presente Accordo e/o i singoli Ordini applicativi potranno inoltre essere risolti dal Committente e/o dalla Società emittente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro;
- qualora sia aperta una qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale;
- qualora l'Appaltatore contravvenga alle disposizioni dei seguenti articoli dell'Accordo: "Obblighi particolari dell'Appaltatore", "Cessione del Contratto e subappalto", "Trasparenza prezzi", "Contratto di lavoro, previdenza e assicurazioni", "Clausola Integrità e Conflitto di interessi", "Tutela della riservatezza", "Divieto di utilizzo di marchi e/o altri segni distintivi di Ferservizi/Gruppo FS", "Proprietà intellettuale e garanzie dell'Appaltatore", "Sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene del lavoro", "Auditing"; "Polizza assicurativa"; "Rispetto di Misure restrittive": "Segregazione".
- violazione della previsione di cui all'articolo "Garanzia definitiva" in caso di mancata sostituzione, nel termine di 60 gg. dalla richiesta del Committente, del garante originario con altro soggetto di gradimento;
- nelle ipotesi espressamente previste nell'articolo "Penali";
- risoluzione di n. 3 Ordini applicativi (anche non consecutivi).

Nei casi sopra richiamati, la risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC e comporta l'eventuale incameramento della garanzia ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni

Salva diversa indicazione, la risoluzione dell'Accordo Quadro comporta anche la risoluzione degli Ordini applicativi. Ove sia specificato che la risoluzione dell'Accordo Quadro non si estende anche agli Ordini applicativi, o ad alcuni di tali Ordini, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni dedotte negli Ordini medesimi.

Qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Accordo ai sensi dell'art. 18, la facoltà di risoluzione dell'Accordo potrà essere esercitata

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

anche dalla/e Società/e cessionaria/e.

Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Accordo dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio del Committente e del Gruppo FS nel suo complesso, privilegiando sempre tali indicazioni rispetto al successo dell'attività affidata. A tal fine, l'Appaltatore espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico di cui al successivo art. 26 e di informare il proprio comportamento ai criteri in esso previsti.

L'Accordo si considererà automaticamente risolto in caso di violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, da parte degli amministratori, dei dipendenti o dei collaboratori dell'Appaltatore, attestata con sentenza definitiva passata in giudicato. In questo senso, l'Appaltatore dà atto di aver visionato il Modello Organizzativo del Committente di cui al successivo art. 26 e di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche ed ai comportamenti sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Articolo 18 – Cessione dell'Accordo Quadro e subappalto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente il presente Accordo o i singoli Ordini applicativi.

L'Appaltatore ha dichiarato che non intende avvalersi del Subappalto.

In caso di violazione delle disposizioni di cui sopra la Società emittente procederà ai sensi delle Condizioni Generali.

Nel caso di ricorso a subcontratti, si applica l'art. 15.5 delle Condizioni Generali. Il Committente si riserva, fin da ora, la facoltà di cedere totalmente o parzialmente il presente Accordo in favore di una, alcune o tutte delle Società del Gruppo FS.

A tal fine l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo espressamente acconsente alla cessione suddetta.

Tale cessione diverrà efficace e produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore ceduto, della notifica di cessione.

Articolo 19 – Trasparenza prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi con esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

risoluzione.

Articolo 20 – Contratto di lavoro, previdenza e assicurazioni

Nella qualità di datore di lavoro, l'Appaltatore deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto, ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo e relativi Ordini applicativi, le norme vigenti in materia di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore è tenuto, per tutta la durata dell'appalto, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo e relativi Ordini applicativi, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione del TFR di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 21 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore manleva e assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare, al Committente, alle società del Gruppo FS beneficiarie dei servizi resi o a terzi, anche come mera conseguenza dell'attività connessa all'Accordo, all'Accordo di Data Protection, imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore medesimo o degli addetti.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, tutte le prescrizioni imposte dalla legge, esonerando il Committente e/o la Società emittente da ogni responsabilità conseguente.

L'Appaltatore, inoltre, esonera espressamente il Committente e/o la Società emittente da ogni responsabilità in ordine a pretese e/o richieste degli addetti utilizzati avanzate in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

Resta inteso che FSTechnology S.p.A., in qualità di mandataria delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane beneficiarie dei servizi, e/o la Società emittente, sono pienamente legittimate ad intraprendere ogni opportuna azione volta ad ottenere il risarcimento di qualsiasi danno, perdita, pretesa o pregiudizio, sia diretto che indiretto, subito dalle società beneficiarie in conseguenza dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione delle prestazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dai relativi Ordini applicativi e dell'ADP qualora previsto.

Le Parti convengono altresì espressamente che qualsiasi sanzione amministrativa, pecuniaria o di altra natura, irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali o da altra Autorità competente a seguito di inadempimenti attribuibili all'Appaltatore a qualsiasi Società del Gruppo FS, sarà integralmente a carico dell'Appaltatore, sollevando la parte destinataria da ogni correlato onere economico.

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

Articolo 22 – Diritto di rivalsa

Nell'ipotesi in cui, per fatto e colpa dell'Appaltatore, il Committente e/o la Società emittente fossero tenuti al pagamento di somme per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo a favore di soggetti diversi dall'Appaltatore, le stesse avranno diritto a rivalersi direttamente sull'Appaltatore dietro esibizione delle relative fatture quietanzate anche incamerando a titolo compensativo parte della Garanzia definitiva.

Articolo 23 – Durc e Manleve

L'Appaltatore si obbliga a mantenere e verificare, per tutta la durata dell'Accordo, la situazione di regolarità ai fini retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle Condizioni Generali.

La regolarità contributiva è accertata tramite DURC in corso di validità..

Nel caso in cui il DURC dell'Appaltatore risulti irregolare, la Società emittente si riserva di esercitare la facoltà di sospendere completamente - fino all'accertato ripristino della posizione di regolarità contributiva dell'Appaltatore - l'emissione di nuovi Ordini applicativi e, di norma, non procederà né alla validazione delle Entrate Merci, né ai pagamenti relativi agli applicativi emessi in attuazione dell'Accordo.

Quanto sopra non darà diritto all'Appaltatore di disporre autonomamente la sospensione del servizio, né lo stesso potrà pretendere altro a titolo di interessi o di risarcimento danni.

L'Appaltatore si assume, inoltre, ogni responsabilità per danni che possano derivare al proprio personale, a persone o cose di proprietà della Società emittente e/o di altre Società del Gruppo FS e/o di terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili e si impegna a tenere manlevati e indenni la Società emittente e/o le altre Società del Gruppo FS da qualsiasi pretesa risarcitoria e/o indennitaria avanzata al riguardo dai terzi in genere.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni - la Società emittente e/o le altre Società del Gruppo FS da ogni eventuale onere, richiesta o pretesa, anche derivante da sentenze, avanzata da soggetti terzi nei confronti della Società emittente o di altra Società del Gruppo FS a qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto contrattuale derivante dal presente Accordo, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, richieste avanzate da dipendenti, collaboratori, subappaltatori, subcontraenti, sub affidatari, fornitori dell'Appaltatore, nonché Pubbliche Amministrazioni, Istituti ed Enti Pubblici e soggetti terzi in genere, in ragione di qualsiasi forma di responsabilità anche solidale che dovesse risultare riferibile alla Società emittente o altra Società del Gruppo FS anche in virtù di normativa sopravvenuta alla stipula del presente Atto.

Fermo restando quanto sopra pattuito, resta inteso che la Società emittente sarà legittimata a sospendere le procedure di pagamento finalizzate alla liquidazione dei compensi dovuti all'Appaltatore e, in subordine, eventualmente ad escutere in tutto o in parte, anche solo in via cautelativa, la Garanzia prestata in tutti i casi in cui la Società emittente stessa intenderà tutelare la propria posizione a fronte di iniziative poste in essere nei suoi confronti, anche solo in sede stragiudiziale, da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, di qualunque natura,

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

che affermino di avere diritto a rivalersi nei confronti della stessa per richieste di natura economica vantate a qualsiasi titolo nei confronti dell'Appaltatore.

Articolo 24 – Responsabile dell'Accordo Quadro dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha nominato e comunicato le generalità del Referente, deputato al coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali, nella persona di [•], tel. [•] e-mail [•] pec. [•].

L'Appaltatore garantirà, tra l'altro, la continuità in caso di assenza del Responsabile, attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile dell'Accordo ed il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti dell'Appaltatore ed avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con il Gestore dell'Accordo, secondo le rispettive competenze, ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico.

Il Responsabile si interfacerà direttamente con il Gestore dell'Accordo per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro i termini e secondo le prescrizioni del presente Accordo.

Articolo 25 – Gestore per la fase esecutiva dell'Accordo

Il soggetto Gestore per la fase esecutiva dell'Accordo "Gestore dell'Accordo" deputato alla gestione ed al controllo sull'esatta esecuzione del presente Accordo, è individuato nel Responsabile *pro tempore* della struttura "Digital Business Partner Corporate" di FSTechnology S.p.A.

Il Gestore dell'Accordo si riserva il diritto di controllare e verificare durante il corso di esecuzione delle prestazioni la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dello stesso di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

Al Gestore dell'Accordo spetterà il compito di indirizzare e monitorare l'operato della Società emittente.

Al Gestore dell'Accordo spetterà infine il compito di determinare i nuovi prezzi relativi a variazioni delle prestazioni contrattualizzate.

Qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Accordo, le attività di gestione e controllo attribuite al Gestore dell'Accordo faranno capo alla/e Società/e destinataria/e dei servizi/forniture in ragione della cessione.

Articolo 26 – Clausola integrità e Conflitto interessi

Il Committente gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS ("Codice Etico"), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS ("Policy Anti-Corruption"), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ("Modello 231") e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS ("Programma di Compliance Antitrust"). L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale del Committente e/o di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., che possono essere scaricati e stampati e di cui l'Appaltatore potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

L'Appaltatore si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati dal Committente.

L'Appaltatore prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea richiamate dal decreto legislativo n. 24/2023 e s.m.i.;

possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale.

La violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 del Committente e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo, l'Appaltatore dichiara l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Accordo medesimo. Parimenti, l'Appaltatore si impegna, ove nelle more dell'esecuzione dell'Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia al Committente, che procederà alle valutazioni del caso.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata dell'Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 27 – Tutela della riservatezza

Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Appaltatore s'impegna a non rivelare a terzi e comunque a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dello stesso, le informazioni relative a fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle Società del Gruppo FS, che vengano messe a disposizione o di cui venisse comunque a conoscenza in conseguenza del presente Accordo.

L'obbligo alla riservatezza sarà assoluto e vincolante in via contestuale alla stipula del presente Accordo e resterà valido anche dopo la scadenza dello stesso fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle Società del

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

Gruppo FS dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza ed è tenuto pertanto a risarcire tutti i danni che allo stesso dovessero derivare dall'inosservanza di detti obblighi.

In caso sviluppi e/o di studi di nuove progettualità richieste dalla Committente nell'ambito dei servizi ovvero della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna sin d'ora, a rispettare o a far rispettare gli obblighi di riservatezza assunti anche nei confronti dei potenziali partner di mercato della Committente e/o del Gruppo FS, previa comunicazione da parte della Committente degli accordi di riservatezza contenenti detti obblighi.

Articolo 28 – Divieto di utilizzo di marchi e/o altri segni distintivi di Ferservizi/Gruppo FS

Il presente rapporto contrattuale non autorizza in nessun modo l'Appaltatore, o altro soggetto da questi incaricato, ad utilizzare alcun segno distintivo della società Ferservizi o di altra Società del Gruppo FS.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato, salvo specifica autorizzazione scritta del Committente, l'uso dei marchi, loghi, *domain name*, segni grafici di proprietà di Ferservizi e delle Società del Gruppo FS nonché l'utilizzo di qualsivoglia altro segno grafico che possa ingenerare confusione tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte da Ferservizi e dalle altre Società del Gruppo FS.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi, incluse quelle di eventuali danni che possano derivare dall'inosservanza e/o dalla violazione degli obblighi di cui ai commi che precedono.

In caso di inadempimento anche solo di uno degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 29 – Proprietà intellettuale e garanzie dell'Appaltatore

L'Appaltatore trasferisce integralmente alla Società emittente a titolo gratuito ed in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale, di natura patrimoniale, che possa comunque essere riferito agli elaborati prodotti in esecuzione delle prestazioni affidate e a quant'altro realizzato nell'esecuzione del presente Accordo.

Pertanto, nel rinunciare sin d'ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, l'Appaltatore riconosce incondizionatamente alla Società emittente ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Accordo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 delle "Condizioni Generali" richiamate al precedente art. 3, l'Appaltatore dichiara sin da ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Accordo in qualsiasi forma presentato non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona comunque denominati.

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

Conseguentemente, l'Appaltatore fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Accordo. L'Appaltatore presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

Pertanto, l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente e/o la Società emittente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo o comunque da queste ultime derivanti.

Relativamente ai Deliverables realizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, lo stesso dovrà:

- specificare nell'offerta e/o nel preventivo, o in un suo allegato, anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati dallo stesso Appaltatore, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto ovvero di altri elementi di privativa;
- garantire, in ogni tempo, FS Tech contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Con riferimento all'utilizzo di proprietà intellettuali di terzi ("Componenti di terzi") che lo stesso ritenga necessarie ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga altresì a specificare nell'offerta e/o nel preventivo o in un suo allegato, l'utilizzo delle stesse, indicandone i relativi costi. L'Appaltatore dovrà richiedere preventiva autorizzazione scritta alla Committente ai fini dell'utilizzo delle Componenti di terzi. La Committente valuterà preventivamente, a suo insindacabile giudizio, di acquistare le Componenti di terzi in autonomia, per metterle a disposizione dell'Appaltatore. Laddove la Committente non voglia utilizzare le Componenti di terzi indicate dall'Appaltatore, quest'ultimo si impegna sin d'ora a proporre soluzioni alternative di gradimento della stessa Committente.

Fermo quanto sopra, FS Tech resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa disposizione contenuta nell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché FS Tech possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall'Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Articolo 30 – Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

(Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da [Società] mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale [[inserire sito istituzionale o portale acquisti della Società in cui è pubblicata l'informativa]] e dal Contraente mediante [chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati]. L'obbligo di informativa è inoltre assolto dalle Società del Gruppo FS Italiane Titolari del trattamento.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 30 bis – Accordo di Data Protection

Considerato che le attività previste nell'Accordo Quadro comportano il trattamento di dati personali da parte del [Contraente] per conto di [Società], i diritti e gli obblighi delle parti vengono disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo Data Protection ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, che si allega al Contratto e che costituisce parte integrante dello stesso.

In particolare, sin d'ora si richiamano gli obblighi del Responsabile del Trattamento in materia di Trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi, previa autorizzazione del Titolare, secondo le prescrizioni esplicitate all'art. 5 del predetto Accordo di Data Protection. Da queste prescrizioni discende anche l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla decisione di adeguatezza EU-US Data Privacy Framework del 10 luglio 2023 sul trasferimento dei dati verso aziende statunitensi ovvero sulle verifiche poste a carico del Responsabile del Trattamento che deve monitorare le certificazioni delle aziende USA rispetto al EU-US Data Privacy Framework, la scadenza della certificazione societaria e la tipologia di dati personali coperti da tale certificazione, per tutta la durata del presente Contratto.

Il Data Manager è il soggetto che – in base alle attività assegnate ed all'assetto delle responsabilità individuate nella Società in relazione al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Dlgs 196/03 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i. – è designato da [Società] quale referente per l'Accordo di Data Protection. Il Data Manager, autorizzato dal Titolare per il trattamento dei dati sotto la propria autorità, verificherà che le attività di trattamento dei dati personali siano conformi a quanto disciplinato nell'Accordo di Data Protection anche con riferimento alle istruzioni impartite, alle misure tecnico organizzative individuate ed alle misure idonee a garantire il rispetto dei diritti degli interessati.

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

Articolo 31 – Clausola di non gradimento

Omissis.

Articolo 32 – Sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene del lavoro

L'Appaltatore, di cui il Committente ha verificato l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo osservando scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione, incluse quelle non esplicitamente citate nell'Accordo e nei relativi allegati.

A tale fine, l'Appaltatore si impegna, in particolare, affinché gli addetti, demandati in esecuzione di ciascun Ordine applicativo ad accedere presso i siti del Gruppo FS, rispettino tutte le disposizioni impartite dal Committente e dalle altre Società del Gruppo FS in materia di sicurezza degli impianti e degli stabili di proprietà.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a prendere visione e far osservare agli addetti tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, emanate dal Committente e dalla Società emittente, per tutti i propri siti dislocati sul territorio italiano, in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

L'importo relativo ai costi della sicurezza è pari a zero, in quanto l'Accordo non presenta rischi di interferenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Per tale motivo non si è provveduto alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.).

Articolo 33 – Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Atto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Committente e/o della Società emittente e/o da soggetto terzo da questo incaricato.

A tal fine si obbliga a mettere a disposizione del Committente e/o della Società emittente e/o del soggetto da questo incaricato, tutte le volte che questi ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Il Committente avrà facoltà di effettuare audit, ispezioni, verifiche, monitoraggi, con proprio personale o tramite società terze da esso incaricate, per verificare la rispondenza di quanto previsto col presente Atto e suoi allegati o comunque ordinato all'Appaltatore a quanto eseguito.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto, l'Appaltatore, a semplice richiesta del Committente e/o della Società emittente, si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle sub-commesse aperte o da aprire a carico dell'Accordo con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

Articolo 34 – Rispetto di Misure restrittive

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto *(i)* delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; *(ii)* di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di *export control*); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare, per il Committente la violazione delle normative di cui al paragrafo precedente o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, anche attraverso l'inserimento, ove opportuno, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di cui ai punti precedenti.

In riferimento a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente articolo si applica nella misura in cui non comporti la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analogo normativa c.d. "*anti-boycott*" applicabile.

Nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del presente articolo il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 35 – Domicilio delle parti e comunicazioni

Il Committente elegge il proprio domicilio, ai fini amministrativi ed a quelli legali e fiscali, in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 15032391003, e-mail contract_mgmt@fstechology.it, pec fstechology@pec.fstechology.it.

L'Appaltatore elegge il proprio domicilio in [•], indirizzo, [•]e-mail [•], fax n. [•] pec [•].

Tutte le comunicazioni inerenti al presente Accordo sono validamente effettuate con lettera raccomandata a/r, fax o pec agli indirizzi sopra indicati, fatta salva la comunicazione via e-mail laddove espressamente prevista.

Articolo 36 – Spese di Accordo Quadro, di registro e accessorie a carico dell'Appaltatore

Le Parti convengono espressamente che, ricorrendone i presupposti di legge e nella misura e termini previsti, resta a carico dell'Appaltatore l'assolvimento degli adempimenti fiscali - imposta di bollo e imposta di registro - ed i relativi costi, connessi alla conclusione del presente Accordo. L'Appaltatore assume, inoltre, l'obbligo di fornire al Committente - entro 5 giorni dalla data del pagamento - prova dell'assolvimento delle imposte dovute entro i termini di legge.

Articolo 37 – Foro competente

Le Parti convengono che le eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente all'esecuzione, alla gestione e/o all'interpretazione del presente Accordo e degli Ordini applicativi saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

Ai fini del perfezionamento dell'Accordo Quadro, qualora concordiate con la nostra proposta, Vi invitiamo a trasmettere a mezzo Portale il presente schema contrattuale riprodotto pedissequamente su Vostra carta intestata e completo di tutti i relativi allegati.

L'Accordo così collazionato dovrà essere firmato digitalmente dal Vostro legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri espressamente dichiarati, apponendo la firma digitale (preferibilmente grafica) sia sull'ultima pagina dello stesso, inserendo - in luogo del Procuratore - la dizione "Il Fornitore", sia sull'ultima pagina dell'Allegato 1 Clausole vessatorie, al fine di dichiarare la piena ed incondizionata accettazione delle stesse ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. Questa Struttura si riterrà libera da qualsivoglia vincolo/aspettativa di sorta nei Vs. confronti se non riceverà tutta la documentazione debitamente firmata e compilata a stretto giro.

Distinti saluti.

Ferservizi S.p.A.
Il Procuratore

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

ALLEGATO 1

Dichiarazione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile
L'Appaltatore dichiara di approvare, specificatamente, le clausole contenute nei seguenti articoli dell'Accordo Quadro e delle Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di Forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

DELL'ACCORDO QUADRO

- Articolo 3 - Disciplina applicabile;
- Articolo 4 - Oggetto dell'Accordo Quadro;
- Articolo 5 - Durata, Importo e Opzioni dell'Accordo;
- Articolo 6 - Modalità di esecuzione;

- Articolo 9 - Emissione Ordini applicativi;
- Articolo 10 - Corrispettivi;
- Articolo 11 - Fatturazione e modalità di pagamento;
- Articolo 12 - Obblighi particolari dell'Appaltatore;
- Articolo 12 bis - Segregazione;
- Articolo 13 - Cessione dei crediti;
- Articolo 14 - Penali;
- Articolo 15 - Garanzia definitiva;
- Articolo 15 bis - Polizza assicurativa;
- Articolo 16 - Recesso;
- Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa;
- Articolo 18 - Cessione dell'Accordo Quadro e subappalto;
- Articolo 19 - Trasparenza prezzi;
- Articolo 20 - Contratto di lavoro, previdenza e assicurazioni;
- Articolo 21 - Responsabilità dell'Appaltatore;
- Articolo 22 - Diritto di rivalsa;
- Articolo 23 - Durc e manleve;
- Articolo 26 - Clausola integrità e Conflitto interessi;
- Articolo 27 - Tutela della riservatezza;
- Articolo 28 - Divieto di utilizzo di marchi e/o altri segni distintivi di Ferservizi/Gruppo FS
- Articolo 29 - Proprietà intellettuale e garanzie dell'Appaltatore;
- Articolo 30 - Tutela dei dati personali;
- Articolo 30 bis - Accordo di Data Protection;
- Articolo 32 - Sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene del lavoro;
- Articolo 33 - Auditing;
- Articolo 36 - Spese di Accordo Quadro, di registro ed accessorie a carico dell'Appaltatore;
- Articolo 37 - Foro competente.

DELLE "CONDIZIONI GENERALI"

- Articolo 6 - Impegno di riservatezza;
- Articolo 8 - Stipula del contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione;
- Articolo 10 - Garanzie;
- Articolo 12 - Prezzi contrattuali;
- Articolo 15 - Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del contratto, subappalto e subcontratti;

Schema di Accordo Quadro e relativi allegati

- Articolo 19 - Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni;
- Articolo 20 - Progetti – Disegni e documentazioni tecniche del Committente;
- Articolo 26 - Custodia dei beni di proprietà del Committente;
- Articolo 29 - Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche;
- Articolo 30 - Accesso del fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente;
- Articolo 42 - Deposito fiduciario;
- Articolo 43 - Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del contratto e proroghe;
- Articolo 44 - Illegittima durata delle sospensioni;
- Articolo 50 - Garanzia e sua durata;
- Articolo 54 - Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi;
- Articolo 55 - Penali per ritardata o mancata esecuzione e Premi di accelerazione;
- Articolo 57 - Termini e modalità di pagamento;
- Articolo 59 - Recupero di crediti - Compensazione;
- Articolo 60 - Sospensione pagamenti;
- Articolo 63 - Recesso dal contratto;
- Articolo 64 - Transazione e accordo bonario;
- Articolo 65 - Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Appaltatore

ACCORDO DI DATA PROTECTION

TRA

Ferservizi S.p.A., Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04207001001, in nome e per conto di FSTechnology S.p.A., nella persona di [●], munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo di Data Protection /qui di seguito “FST” o “responsabile”)

E

[Il Contraente], con sede legale in [specificare l'indirizzo della sede legale del Sub Responsabile], in persona del suo legale rappresentante [specificare il nome completo del legale rappresentante (qui di seguito “altro responsabile” o “sub-responsabile”)

PREMESSO

- che l’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") stabilisce che il trattamento di dati personali effettuato per conto di un titolare da parte di un soggetto terzo responsabile del trattamento è disciplinato da un contratto o da altro atto giuridico, vincolante per il responsabile nei confronti del titolare, che definisce l’oggetto e la durata del trattamento, la natura e lo scopo, il tipo di dati personali e le categorie di interessati trattati, gli obblighi e i diritti del titolare oltre a dettagliare gli obblighi del responsabile;
- che lo stesso art, 28, al comma 4, stabilisce che *“quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3 [Art. 28], prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.”*
- che nell’ambito della prestazione effettuata da [il Contraente], relativa alla fornitura di una fornitura di una piattaforma SaaS (Software as a Service) a supporto del processo di Smart Recruiting e relativi servizi per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito “Attività”) come specificato nell’Accordo Quadro sottoscritto dalle parti (di seguito "Accordo"), [il Contraente] tratta dati personali; il trattamento di tali dati personali è effettuato da [il Contraente] per conto di FST e delle Società Titolari del trattamento con cui FST ha stipulato un Accordo e un Accordo di Data Protection;
- che l’Accordo di Data Protection tra FST e la/le Società Titolare/i autorizza FST ad avvalersi di altro soggetto esterno alla propria organizzazione cui affidare talune delle attività di trattamento;
- che FST, sulla base di quanto previsto dall’art. 28 del GDPR e dell’autorizzazione della/delle Società Titolare/i, intende avvalersi di [il Contraente] quale altro responsabile del trattamento o sub-responsabile;
- che la/le Società Titolare/i, determinano i mezzi e le finalità del trattamento dei dati che il Responsabile e il sub-Responsabile svolge per suo/loro conto nell’esecuzione delle Attività,

- che FST nell’ambito di alcune attività previste dal Accordo determina direttamente le finalità e i mezzi del trattamento; pertanto, in tali casi la medesima è qualificata come Titolare del trattamento;
- che [il Contraente] garantisce requisiti, conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative adeguate che soddisfino i requisiti previsti dal GDPR, compresa la sicurezza del trattamento per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati;
- che FST e [il Contraente] (di seguito “le Parti”) intendono stipulare un accordo che vincoli, ai sensi dell’art. 28, commi 3 e 4, del GDPR, [il Contraente] al FST per il trattamento dei dati personali da svolgersi in esecuzione del Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

ARTICOLO 1: PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1. Le premesse e gli allegati al presente accordo formano parte integrante e sostanziale dello stesso anche al fine di meglio precisare gli impegni assunti dalle Parti.
2. Le definizioni contenute nella normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, nell’art. 4 del GDPR e nell’art. 2 *quaterdecies* del d.lgs. n.196/03 e s.m.i. si intendono richiamate nel presente Accordo.

ARTICOLO 2: OGGETTO DELL’ACCORDO

1. Le Parti con il presente ADP intendono disciplinare il trattamento dei dati personali da parte di [il Contraente] in esecuzione del Accordo relativo alla piattaforma a supporto del processo di Smart Recruiting e relativi servizi per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e gli obblighi e i diritti delle Parti.
2. I dettagli del trattamento dei dati personali e le istruzioni operative rispetto alle attività del Sub Responsabile sono specificati nell’Allegato A (Istruzioni). FST si riserva la facoltà di fornire in forma scritta a [il Contraente] ulteriori istruzioni, nel periodo di vigenza del presente ADP, che costituiranno parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno disciplinate a norma del successivo articolo 11. Al riguardo, si evidenzia che FST definisce il livello delle Misure di sicurezza tecniche e organizzative in ottemperanza al Framework di Data Protection del Gruppo FS, anche ai fini di quanto previsto al successivo art. 4, comma 3, lett. c).

ARTICOLO 3: OBBLIGHI DI FST

1. FST conserva nei confronti della/le Società Titolare/i del trattamento, l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi conferiti in via specifica al sub-responsabile [il Contraente].

ARTICOLO 4: OBBLIGHI DEL SUB RESPONSABILE

1. [il Contraente] effettua il trattamento dei dati personali per conto di FST in conformità alle istruzioni ricevute secondo quanto previsto dall’Art. 2.2 e per lo svolgimento delle attività necessarie per l’esecuzione del Accordo e dei servizi sopra specificati.
2. Qualora [il Contraente] ritenga che un’istruzione fornita da FST integri una violazione della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ed in particolare del GDPR, deve informare immediatamente FST, il quale valuta le osservazioni e adotta le consequenziali determinazioni (riformulazione delle istruzioni fornite ovvero conferma delle stesse con motivazioni in ordine alla determinazione assunta).
3. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 28 del GDPR, il [il Contraente] assicura che:

- a) darà completa attuazione delle istruzioni ricevute da FST nel rispetto degli obblighi di cui al Accordo e al presente ADP;
- b) solo il personale qualificato, debitamente autorizzato e addestrato tratterà i dati personali ai sensi del presente ADP. Garantisce inoltre che le persone autorizzate all'esecuzione del trattamento dei dati si siano impegnate a garantire la riservatezza delle informazioni gestite o che siano soggette ad un obbligo legale di riservatezza, anche per un periodo ragionevole dopo la fine del rapporto di lavoro intrattenuto con *[il Contraente]*.

A tal riguardo *[il Contraente]* garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità abbia accesso esclusivamente ai dati personali la cui conoscenza è necessaria per svolgere i compiti assegnati rispetto all'esecuzione del contratto e tratti tali dati secondo specifiche istruzioni ricevute; in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e il presente ADP. Per l'attuazione dell'obbligo di cui sopra, *[il Contraente]* deve identificare l'ambito delle operazioni di trattamento consentite e deve fornire a tali persone autorizzate istruzioni dettagliate e formazione al fine di conformarsi alla normativa data protection e al presente ADP.

Il Responsabile si impegna ad adempiere alle prescrizioni relative alla gestione degli amministratori di sistema, secondo quanto definito nel framework di data protection del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, anche ai fini della corretta applicazione dei vigenti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

- c) FST fornisce al *[il Contraente]*, secondo quanto previsto al precedente art. 2, co. 2, le Istruzioni sul Trattamento dei dati comprensive dell'indicazione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative assicurando che queste ultime siano conformi all'allegato B (al livello 3 e tipologia CLOUD SAAS).

Il *[il Contraente]* garantisce l'adozione delle predette misure impartite dal FST previa verifica, anche con gli eventuali sub-Responsabili, dei livelli di misure di sicurezza previste dal sistema informativo utilizzato a supporto del trattamento.

Resta fermo che Ciascuna Parte garantisce la sicurezza dei propri sistemi informatici utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto (cfr. art. xx "Sicurezza informatica").

Ogni modifica alle predette misure di sicurezza tecnico-organizzative deve essere autorizzata per iscritto da FST. Nell'applicare il livello appropriato di sicurezza, *[il Contraente]* presta particolare attenzione ai rischi di distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti elaborati.

- d) Nell'ambito del presente ADP, FST – quando agisce come Titolare del trattamento – autorizza i sub-Responsabili riportati in allegato al presente accordo (Allegato C); FST – quando agisce come Responsabile del trattamento – si avvale dei medesimi sub-responsabili previa autorizzazione scritta del/i Titolare/i.

Nel periodo di vigenza del presente ADP *[il Contraente]* potrà affidare attività di trattamento ad un altro Responsabile (sub-Responsabile) solo previa autorizzazione scritta – anche generale – del/i Titolare/i, per il tramite della FST, alla quale deve essere inoltrata apposita tempestiva richiesta prima della data prevista per il conferimento dell'incarico al sub-responsabile individuato; dando così al/ai Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche, ex art. 28 del GDPR .

[il Contraente] si impegna dunque a:

- sottoscrivere con il terzo sub-Responsabile individuato, un contratto contenente le prescrizioni sulla protezione dei dati personali per la designazione di quest'ultimo a responsabile del trattamento con riferimento alle operazioni di trattamento,
- imporre al terzo sub-Responsabile, in qualità di designato responsabile, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nel presente ADP.

In particolare, *[il Contraente]* garantisce che sub-Responsabile fornisca garanzie sufficienti per attuare le misure tecniche e organizzative appropriate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, *[il Contraente]* conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi assunti dal sub-Responsabile.

[il Contraente] si impegna a fornire l'elenco dei sub-Responsabili, fornito da (Società Responsabile xxx), aggiornato nel continuo come previsto dalle modalità indicate all'interno dell'Allegato C.

- e) *[Il Contraente]*, in caso di richieste pervenute a FST che fanno riferimento a dati personali trattati da *[il Contraente]* dovrà garantire a FST di poter soddisfare i seguenti diritti degli interessati (artt. 15 e ss. del GDPR):
- i. Diritto di Accesso: *[il Contraente]* dovrà collaborare con FST per confermare all'interessato se siano o meno in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano, unitamente ad ulteriori informazioni che potrebbero essere nell'esclusiva disponibilità di *[il Contraente]*.
 - ii. Diritto di Cancellazione: *[il Contraente]*, previa precisa ed esplicita conferma di FST, nel caso in cui ricorrano i presupposti circa la sussistenza del diritto vantato dall'interessato, dovrà cancellare tutti i dati degli interessati richiedenti;
 - iii. Diritto di Portabilità: *[il Contraente]* dovrà consentire a FST di trasmettere i Dati Personali che riguardano l'interessato, direttamente all'interessato o ad un altro Titolare indicato dall'interessato, attraverso un canale sicuro e utilizzando un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, come concordato con FST.
 - iv. Diritto di Rettifica: *[il Contraente]* dovrà garantire a FST la rettifica e/o integrazione dei Dati Personali degli interessati richiedenti.
 - v. Diritto di Limitazione: *[il Contraente]* dovrà garantire a FST la possibilità di limitare il trattamento dei dati personali dell'Interessato richiedente, per es. mediante dispositivi tecnici che indichino chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato, in modo tale che i dati personali non siano sottoposti ad ulteriori trattamenti e non possano essere modificati.
 - vi. Diritto di Opposizione: *[il Contraente]* dovrà garantire a FST che, in caso di opposizione al trattamento da parte dell'interessato, si astenga dal porre in essere qualsiasi ulteriore attività di trattamento dei dati personali.

[il Contraente] comunica ogni informazione utile al fine di aiutare FST a rispettare i diritti degli interessati entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza da parte di FST, al fine di consentire il rispetto dei diritti degli interessati.

Nel caso in cui *[il Contraente]* riceva direttamente richieste di esercizio dei diritti riconducibili alle operazioni di trattamento di dati effettuate per conto di FST, *[il Contraente]* provvede a dare tempestiva comunicazione scritta a FST e comunque al massimo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato (all'attenzione di *[indicare le informazioni di*

contatto della funzione interna del Titolare cui recapitare l'informazione), allegando una copia della richiesta e fornendo tutte le informazioni utili.

[il Contraente] non risponde a richieste degli interessati a meno che non sia autorizzato per iscritto a farlo.

- f) Il *[il Contraente]*, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, assiste inoltre FST nel garantire la conformità a quanto segue:
- i. l'obbligo del/i Titolare/i del trattamento di notificare la violazione dei dati personali al Garante per la Protezione dei Dati Personali senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tal riguardo *[il contraente]* informa FST di qualsiasi violazione dei dati personali venga a conoscenza, entro 12 ore dal momento in cui ne avrà notizia, fornendo gli elementi utili a valutare l'entità della violazione (es. categorie di dati, categorie e numero approssimativo degli interessati coinvolti);
 - ii. l'obbligo del/i Titolare/i di comunicare la violazione dei dati personali all'interessato senza ingiustificato ritardo, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; *[il contraente]* supporta FST, con le informazioni in suo possesso circa l'evento accaduto, nella elaborazione della comunicazione all'interessato;
 - iii. l'obbligo del/i Titolare/i del trattamento di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali; al riguardo *[il contraente]* coopera con FST nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto preventiva (Data Protection Impact Assessment) dei trattamenti dei dati che possono comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
 - iv. l'obbligo del/i Titolare/i del trattamento di consultare il Garante per la Protezione dei Dati Personali, prima del trattamento laddove una valutazione di impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento comporterebbe un alto rischio in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per mitigare il rischio. In tal caso *[il contraente]* supporta FST nel fornire tutte le informazioni necessarie ai fini della consultazione della competente Autorità di controllo.
- g) Alla cessazione del Contratto o del trattamento dei dati per qualsivoglia motivo, *[il contraente]*, a scelta di FST, in accordo con il/i Titolare/i, restituisce i dati personali trattati nell'ambito della prestazione dei Servizi e le relative copie ovvero cancella/distrugge tali dati e certifica a FST che ha provveduto in tal senso, a meno che la legislazione non gli impedisca di restituire o distruggere in tutto o in parte tali dati personali. Al riguardo *[il contraente]* garantisce che non procederà più al trattamento di tali dati e assicura l'adozione di misure di sicurezza per la protezione degli stessi.
- h) *[Il contraente]* rende disponibili a FST tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente ADP e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate da FST o da un altro soggetto da questi autorizzato. In particolare, *[il contraente]*, su richiesta di FST ed entro 20 giorni lavorativi dalla medesima, si impegna a presentare le proprie procedure per il trattamento dei dati personali, ivi compreso l'elenco delle persone autorizzate, e a produrre una relazione di conformità dell'operato alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. *[il contraente]*, inoltre, consente a FST l'accesso ai luoghi in cui viene effettuato il trattamento dei dati

personali, compresi le strutture fisiche e i sistemi utilizzati e collegati al trattamento. [il contraente] collabora con FST nel rispetto di eventuali ordini e richieste emessi dall'Autorità di Controllo o dalle autorità giudiziarie in relazione al trattamento dei dati.

ARTICOLO 5: TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI

1. È consentito al [il contraente] trasferire i dati personali provenienti da FST e dal/i Titolare/i al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) solo previa autorizzazione scritta del Titolare stesso e sulla base delle istruzioni dallo stesso fornite, al fine di garantire che il livello di protezione delle persone interessate previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali non sia compromesso.
2. Tuttavia, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali può aver luogo, previa autorizzazione di FST, ai fini anche degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati, nel caso in cui la Commissione europea abbia deciso che il Paese Terzo di destinazione garantisce un livello adeguato di protezione.

Inoltre, a valle della Decisione di Adeguatezza EU-US Data Privacy Framework del 10 luglio 2023, è consentito il trasferimento dei dati personali dall'UE alle società statunitensi che partecipano al EU-US Data Privacy Framework, senza dover predisporre ulteriori garanzie per la protezione dei dati, per esempio senza che sia necessario effettuare un TIA Transfer Impact Assessment ovvero una valutazione dei rischi per la protezione dei dati personali una volta trasferiti al fornitore prescelto e certificato. Le aziende Europee possono verificare e monitorare le certificazioni delle aziende USA rispetto al EU-US Data Privacy Framework, la scadenza della certificazione societaria e la tipologia di dati personali coperti da tale certificazione. A tal fine, è possibile verificare la condizione di adeguatezza societaria sul sito dedicato della Federal Trade Commission degli Stati Uniti: [Dataprivacyframework.gov](https://www.dataprivacyframework.gov). Pertanto, in assenza della predetta decisione di adeguatezza della Commissione, nonché della predetta certificazione di adeguatezza EU-US Data Privacy Framework, e comunque nell'arco temporale di validità della certificazione stessa, il [il contraente] può trasferire dati personali in Paesi Terzi se una delle salvaguardie di cui agli articoli 46 e 47 del GDPR è soddisfatta (ossia l'utilizzo di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione o da un'Autorità di Controllo, norme vincolanti d'impresa approvate da un'Autorità di Controllo o altre).

Le medesime previsioni si applicano anche agli eventuali sub-responsabili stabiliti negli USA ed il TIA Transfer Impact Assessment sarà sempre effettuato anche quando il [il contraente] - ancorché basato in un Paese adeguato o sia certificato ai sensi EU-US Data Privacy Framework USA - utilizzi sub responsabili basati in Paesi non adeguati.

ARTICOLO 6: REGISTRO DEI TRATTAMENTI

1. [Il contraente] si impegna a mantenere, anche in formato elettronico, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte ai sensi dell'art. 30 del GDPR e si impegna a produrre copia al Titolare e a FST di quanto riportato all'interno del Registro.

ARTICOLO 7: COOPERAZIONE CON L'AUTORITA' DI CONTROLLO

1. [Il contraente], FST e il/i Titolare/i cooperano, su richiesta, con l'Autorità di controllo nell'esercizio dei suoi poteri.

ARTICOLO 8: COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. *[Il contraente]* non comunica a terzi i dati personali trattati se non debitamente autorizzato per iscritto da FST.

ARTICOLO 9: ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Le Parti convengono che per l'esecuzione delle attività descritte in questo ADP non viene erogato alcun compenso o rimborso, a qualunque titolo, specifico ed ulteriore a *[Il contraente]* rispetto a quello previsto nel Contratto; i servizi previsti dal presente ADP, infatti, sono parte integrante del Contratto e pertanto non è dovuta alcuna remunerazione o indennità o rimborso per le attività qui contemplate ulteriore rispetto a quanto già previsto nel Contratto, in quanto l'intera valutazione economica del rapporto tra FST e *[Il contraente]* ed i relativi termini economici del rapporto sono stati debitamente definiti nel Contratto.

ARTICOLO 10: DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione delle Parti e per tutta la durata del Contratto stipulato, salve eventuali richieste di proroga di FST assentite per iscritto da *[Il contraente]*, alla cui validità ed efficacia è direttamente collegato.

ARTICOLO 11: MODIFICHE DELL'ACCORDO

1. Le variazioni dell'oggetto dell'Accordo, ivi comprese quelle conseguenti alle istruzioni previste dall'articolo 2 comma 2, saranno disciplinate dalla clausola del Contratto relativa alle varianti o, in assenza di tale clausola, dalla disciplina normativa applicabile al Contratto medesimo.

ARTICOLO 12: DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni contenute nel Contratto, di cui il presente Accordo costituisce parte integrante e sostanziale, si intendono qui richiamate, se e in quanto applicabili.

ALLEGATI

Allegati:

Allegato A: Istruzioni sulle attività di trattamento oggetto del presente ADP

Allegato B: *Misure di sicurezza tecniche ed organizzative;*

Allegato C: *Elenco Sub-Responsabili.*

[Firme]

Per *FSTechnology S.p.A.*:

Nome (scritto in forma estesa):

Ruolo: Responsabile del Trattamento

Indirizzo: Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1

Firma.....

(timbro dell'azienda)

Per [*il contraente*]: Nome (scritto in forma estesa):

Ruolo:

Indirizzo:

Firma.....

(timbro dell'azienda)

ALLEGATO A – ISTRUZIONI SULLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO OGGETTO DEL PRESENTE ADP

Ruolo di [il contraente] nel Trattamento

Nome del trattamento	Finalità del trattamento	Descrizione e modalità del trattamento	Periodo di conservazione del trattamento e cancellazione	Presenza di Sub-Responsabili autorizzati (Si/No)
Gara Smart recruiting	Trattamento dei dati personali dei dipendenti del Gruppo FS necessari all'accesso piattaforma ed all'utilizzo delle funzionalità di monitoraggio e reporting.	Raccolta, registrazione, utilizzo, conservazione cancellazione e distruzione dei dati personali dei dipendenti del Gruppo FS necessari ad accedere alla piattaforma (anagrafica utente) e a usufruire delle funzionalità di monitoraggio e reporting della stessa.	<p>Il responsabile conserva i dati personali dei dipendenti del gruppo FS necessari all'accesso alla piattaforma (anagrafica utente) e all'utilizzo delle funzionalità a partire dalla creazione dell'anagrafica per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità perseguire e comunque non oltre il termine contrattualmente pattuito.</p> <p>I log degli amministratori di sistema sono conservati per 6 mesi a partire dalla loro acquisizione (evento/attività che ha generato il log)</p> <p>Al termine del contratto, oppure in caso di cessazione anticipata dello stesso, il responsabile dovrà procedere alla cancellazione sicura dei dati personali dei dipendenti del Gruppo FS da ogni supporto di memorizzazione di cui abbia la disponibilità (diretta o indiretta) impiegato per lo svolgimento delle attività e lo stoccaggio delle informazioni ivi compresi i back up dandone opportuna evidenza al titolare ovvero restituire i dati personali a FST nelle forme e nei modi precisati nel capitolato tecnico.</p>	
	Trattamento dei dati personali dei candidati necessari all'accesso alla piattaforma, alla compilazione dei test ed allo svolgimento della video intervista	Raccolta, registrazione, utilizzo, conservazione cancellazione e distruzione dei dati personali dei candidati necessari ad accedere alla piattaforma alla compilazione dei test e alla registrazione della videointervista. Nel trattamento rientrano anche le valutazioni riportate dal candidato all'esito dei test.	<p>Il responsabile conserva i dati personali dei candidati per 12 mesi dalla data di esecuzione del test ovvero per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità e comunque non oltre il termine contrattualmente pattuito.</p> <p>I log dei candidati per 12 mesi dalla data di esecuzione del test ovvero per un tempo non superiore a quello</p>	

		<p>I dati personali dei candidati (nome, cognome, mail e CF) sono acquisiti dalla piattaforma di Talent Acquisition.</p> <p>Il candidato effettua l'accesso in piattaforma tramite un link inviato tramite mail; il link ha validità temporanea scaduto il quale il candidato non può più accedere alla piattaforma</p>	<p>necessario per il conseguimento delle finalità e comunque non oltre il termine contrattualmente pattuito.</p> <p>Le informative e la registrazione della presa visione dei candidati vincolante all'esecuzione del test devono essere conservate 12 mesi a partire dalla presa visione ovvero per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità e comunque non oltre il termine contrattualmente pattuito.</p> <p>Al termine del contratto, oppure in caso di cessazione anticipata dello stesso, il responsabile dovrà procedere alla cancellazione sicura dei dati personali dei candidati da ogni supporto di memorizzazione di cui abbia la disponibilità (diretta o indiretta) impiegato per lo svolgimento delle attività e lo stoccaggio delle informazioni ivi compresi i back up dandone opportuna evidenza al titolare ovvero restituire i dati personali a FST nelle forme e nei modi precisati nel capitolato tecnico allegato.</p>	
	Trattamento dei dati personali dei dipendenti del Gruppo FS e candidati nello svolgimento delle attività di supporto	Raccolta, registrazione, utilizzo, conservazione cancellazione e distruzione dei dati personali dei dipendenti del Gruppo FS e dei candidati necessari alla gestione delle richieste di supporto pervenute tramite i canali espressamente previsti (mail, telefono, ticket)	<p>Il responsabile conserva i dati personali dei dipendenti del Gruppo e FS e dei candidati necessari alla gestione delle richieste di supporto, a partire dalla richiesta di supporto, ovvero per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità perseguire e comunque non oltre il termine contrattualmente pattuito.</p> <p>Al termine del contratto, oppure in caso di cessazione anticipata dello stesso, il responsabile dovrà procedere alla cancellazione sicura dei dati personali dei dipendenti del Gruppo FS e dei candidati da ogni supporto di memorizzazione di cui abbia la disponibilità (diretta o indiretta) impiegato per lo svolgimento delle attività e lo stoccaggio delle informazioni ivi compresi i back up dandone opportuna evidenza al titolare ovvero restituire i dati personali a FST nelle forme e nei modi precisati nel capitolato tecnico allegato.</p>	
	Trattamento dei dati personali dei dipendenti del Gruppo FS coinvolti nelle	Raccolta, registrazione, utilizzo, conservazione cancellazione e distruzione dei dati personali dei dipendenti del Gruppo FS coinvolti nelle sessioni di formazione circa l'utilizzo della piattaforma	Il responsabile conserva i dati personali dei dipendenti del Gruppo e FS a partire dallo svolgimento della sessione formativa fino al termine e comunque per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle	

	<p>sessioni di formazione circa l'utilizzo della piattaforma</p>		<p>finalità perseguire e comunque non oltre il termine contrattualmente pattuito.</p> <p>Al termine della sessione formativa oppure in caso di cessazione anticipata del contratto il responsabile dovrà procedere alla cancellazione sicura dei dati personali dei dipendenti del Gruppo FS da ogni supporto di memorizzazione di cui abbia la disponibilità (diretta o indiretta) impiegato per lo svolgimento delle attività e lo stoccaggio delle informazioni ivi compresi i back up dandone opportuna evidenza al titolare ovvero restituire i dati personali a FST nelle forme e nei modi precisati nel capitolato tecnico allegato.</p>	
	<p>Trattamento dei dati personali nelle attività di gestione e manutenzione della piattaforma</p>	<p>Raccolta, registrazione, utilizzo, conservazione cancellazione e distruzione dei dati personali dei dipendenti del Gruppo FS e dei candidati eventualmente coinvolti nella attività di gestione e manutenzione della piattaforma</p>	<p>Il responsabile conserva i dati personali dei dipendenti del gruppo FS e dei candidati a partire dal momento dell'esecuzione delle attività di gestione e manutenzione per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità perseguire e comunque non oltre il termine contrattualmente pattuito.</p> <p>Al termine delle attività di gestione e manutenzione della piattaforma, oppure in caso di cessazione anticipata del contratto, il responsabile dovrà procedere alla cancellazione sicura dei dati personali dei dipendenti del Gruppo FS e dei candidati da ogni supporto di memorizzazione di cui abbia la disponibilità (diretta o indiretta) impiegato per lo svolgimento delle attività e lo stoccaggio delle informazioni ivi compresi i back up dandone opportuna evidenza al titolare ovvero restituire i dati personali a FST nelle forme e nei modi precisati nel capitolato tecnico allegato.</p>	

Categorie di Interessati

I Dati Personali trattati da *[Il contraente]* per conto di FST riguardano le seguenti categorie di Dati Personali:

<input type="checkbox"/> Clienti	<input type="checkbox"/> Somministrati/Tirocinanti/Stagisti
<input type="checkbox"/> Prospect	<input type="checkbox"/> Fornitori
X Candidati	<input type="checkbox"/> Soggetti Terzi
X Dipendenti	<input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____

Categorie di Dati Personali

I Dati Personali trattati dal Responsabile riguardano le seguenti categorie di Dati Personali:

X Comuni (anagrafici; di contatto)	<input type="checkbox"/> Dati di geolocalizzazione
<input type="checkbox"/> Particolari	<input type="checkbox"/> Dati di profilazione marketing
<input type="checkbox"/> Giudiziari	<input type="checkbox"/> Dati relativi al rapporto di lavoro
<input type="checkbox"/> Dati di viaggio	X Altro (specificare): Log di accesso, Log di attività, risultati dei test svolti, registrazioni delle videointerviste
<input type="checkbox"/> Dati di videosorveglianza	

Le istruzioni sulle modalità di trattamento sono riportate all'interno del presente documento, fornite dal Titolare di volta in volta in occasione dell'emissione degli ordini di lavoro/ordini applicativi nonché nell'ambito della (eventuale) documentazione di progetto e gestione dello stesso.

Fra le attività previste nel Contratto, le Parti concordano che quelle riportate nella tabella comportano trattamento di dati personali senza escludere che ulteriori trattamenti possano derivare anche da altri servizi, per i quali valgono le istruzioni fornite dal Titolare per come sopra. Il Responsabile è tenuto ad eseguire fedelmente ed esclusivamente le istruzioni impartite dal Titolare, evitando attività di trattamento non conformi alle predette istruzioni o volte a perseguire finalità diverse da quelle correlate all'esecuzione del Contratto.

**ALLEGATO B – MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA LIVELLO 3
(CLOUD SAAS)**

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.O.1	Gestione Privacy	Ruoli e Responsabilità definiti formalmente in ambito Data Protection	Identificazione dei ruoli e delle responsabilità associate alle persone coinvolte nel trattamento dei dati
C.O.2	Gestione Privacy	Formazione periodica in ambito Data Protection	Esistenza di corsi in aula o E-learning, newsletter, pillole formative periodiche per accrescere la conoscenza delle tematiche relative alla Data Protection
C.O.3/9	Gestione Privacy	Svolgimento audit di sicurezza periodici e verifica in materia Data Protection	Esistenza di un processo periodico relativo all'esecuzione di audit di sicurezza, inclusa la verifica della conformità normativa in ambito Data Protection
C.O.4	Gestione Privacy	Monitoraggio periodico delle non conformità normative in ambito Data Protection	Esistenza di un processo periodico di monitoraggio delle non conformità normative rilevate nei precedenti audit
C.O.5	Governo della Sicurezza delle Informazioni	Policy di sicurezza	Esistenza di politiche di sicurezza delle informazioni dell'intera organizzazione
C.O.6	Governo della Sicurezza delle Informazioni	Modello di controlli IT	Definizione di un set di controlli IT da implementare basati sui principali standard
C.O.7	Governo della Sicurezza delle Informazioni	Certificazione del sistema di sicurezza	Verifica di un sistema per l'acquisizione di un certificato che attesti che quel dato sistema soddisfa i requisiti di sicurezza dettati dall'entità certificatrice

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.O.8	Governo della Sicurezza delle Informazioni	Risk Assessment periodici	Devono essere periodicamente (almeno annualmente) effettuate delle sessioni di analisi, valutazione e trattamento dei rischi.
C.O.9	Asset Management	Implementazione inventario HW/SW	Implementare un inventario dei dispositivi hardware e del software di proprietà dell'organizzazione.
C.O.10	Controllo Accessi Logici	Policy per la gestione degli accessi ai sistemi informatici	Esistenza di politiche per la gestione degli accessi ai sistemi informatici
C.O.11	Controllo Accessi Logici	Review periodica delle utenze	Esistenza di un processo di revisione periodica delle utenze profilate nei sistemi
C.O.12	Sviluppo Sicuro	Policy per la gestione del ciclo di vita del software (Secure SDLC)	Esistenza di una politica che definisce un ciclo di sviluppo sicuro del software secondo gli attuali standard di settore (es. OWASP)
C.O.13	Sviluppo Sicuro	Formazione sullo sviluppo sicuro	Assicurare che il personale che sviluppa abbia ricevuto un'adeguata formazione sulla scrittura di codice sicuro nel loro specifico ambiente di sviluppo.
C.O.14	Gestione Incidenti di Sicurezza delle Informazioni	Policy per la gestione degli incidenti di sicurezza	Esistenza di politiche di gestione degli incidenti di sicurezza contenuti
C.O.15	Gestione Sistemistica	Istruzioni operative per l'utilizzo delle risorse informatiche e internet	Definizione e implementazione di istruzioni operative per l'utilizzo delle risorse informatiche e internet
C.O.16	Cancellazione Sicura	Istruzioni operative per la cancellazione sicura dei dispositivi	Esistenza di una procedura che preveda la possibilità di cancellare in modo sicuro i dati dai dispositivi che trattano dati personali

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.O.17/18	Gestione Terze Parti	Clausola contrattuali, SLA e processo di monitoraggio dell'operato delle Terze Parti o "persone correlate"	Definizione degli indicatori di prestazione chiave tra il Responsabile e le "persone correlate" ad esso, al fine di fornire il livello di servizio desiderato e di revisionare periodicamente l'operato delle persone correlate.
C.O.18	Monitoring	Reputation e Data Breach	E' necessario definire ed implementare un processo per tutelare la presenza sul web dell'organizzazione. In particolar modo identificare siti illegittimi e monitorare il web per identificare potenziali data breach.
C.O.19	Gestione Sistemistica	Misure prescrittive per amministratori di sistema	Esistenza di specifiche misure di sicurezza che devono essere adottate dagli amministratori di sistema
C.O.20	Anti-virus, anti-malware	Malware Awareness	Gli utenti devono essere formati circa le azioni necessarie per ridurre al minimo i rischi associati ai malware.
C.O.21	Backup & Restore	Backup - Definizione policy	Deve essere definita ed implementata una opportuna policy per la gestione del backup.
C.O.22	Cifratura e mascheramento dei dati	Public Key Infrastructure - Processo di gestione chiavi di cifratura	Deve essere definito e documentato un processo per la gestione del ciclo di vita delle chiavi di cifratura / mascheramento dati (creazione, archiviazione, recupero, distribuzione, ritiro e distruzione).
C.O.23	Cifratura e mascheramento dei dati	Public Key Infrastructure - Nomina dei responsabili delle chiavi di cifratura	Devono essere nominati i responsabili delle chiavi di cifratura / mascheramento dati e sensibilizzati sulle proprie responsabilità nell'uso e protezione delle chiavi.

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.O.24	Gestione dell'infrastruttura Cloud	Ruoli e responsabilità in ambiente cloud	Devono essere definiti, registrati e comunicati in modo chiaro i ruoli e le responsabilità (in condivisione o suddivisione) in carico all'organizzazione e al Cloud Provider.
C.O.25	Gestione dell'infrastruttura Cloud	Procedure per operazioni amministrative in ambiente cloud	Devono essere definite, documentate e implementate opportune procedure operative per le attività amministrative critiche in ambiente cloud.
C.O.26	Gestione dell'infrastruttura Cloud	Localizzazione dei Data Center	I datacenter e le informazioni/servizi in Cloud devono risiedere su territorio nazionale o all'interno dell'Unione Europea
C.O.27	Gestione dell'infrastruttura Cloud	Notifica data breach da parte del Cloud Provider	Il Cloud Provider deve segnalare tempestivamente all'organizzazione eventuali accessi non autorizzati a dati soggetti a regolamento GDPR, che possano causare perdite, divulgazioni o alterazioni dei dati.
C.O.28	Gestione dell'infrastruttura Cloud	Accordi di non divulgazione (Non Disclosure Agreement, NDA)	Il personale del Cloud Provider avente accesso a dati riservati deve essere soggetto ad obblighi di riservatezza
C.O.29	Protezione Informazioni	Classificazione e censimento delle informazioni	Il Responsabile deve trattare le informazioni trasmesse dal Titolare in considerazione del livello di classificazione attribuito da quest'ultimo.
C.O.30	Protezione Informazioni	Protezione delle informazioni riservate in formato fisico (cartaceo)	Le informazioni riservate in formato fisico (cartaceo) devono essere protette da corruzione, perdita e divulgazione non autorizzata.

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.O.31	Change & Patch Management	Processo formale di Change & Patch management	Definizione di un processo formale che documenti la fase di autorizzazione e implementazione delle modifiche e dell'installazione delle patch all'interno di processi, sistemi o strutture aziendali
C.T.1	Controllo Accessi Logici	Meccanismi di identificazione e autenticazione	Esistenza di meccanismi di accesso ai sistemi tramite il riconoscimento attraverso un nome utente e l'autenticazione attraverso password.
C.T.2	Controllo Accessi Logici	Utilizzo utenze univoche e nominali	Esistenza di utenze che siano associate in modo univoco a persone fisiche, identificabili con nome e cognome e/o riconducibili univocamente ad un unico soggetto responsabile
C.T.3	Controllo Accessi Logici	Meccanismi di autorizzazione	Implementazione di controlli che permettano di definire quali operazioni possa compiere uno specifico utente

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.T.4	Controllo Accessi Logici	Gestione utenze Privilegiate	Implementazione di controlli specifici sulle utenze con privilegi ampi per impedire operazioni illecite
C.T.5	Controllo Accessi Logici	Password policy conforme alle linee guida aziendali	Insieme di regole che definiscono come dovrebbe essere costituita una password affinché possa essere ritenuta sufficientemente sicura; tale misura è associata alle utenze interne (non clienti).
C.T.6	Controllo Accessi Logici	Strong Authentication	Esistenza di un sistema di autenticazione forte o a 2 fattori (es. password + one time password)
C.T.7	Controllo Accessi Logici	Accesso logico terze parti	L'accesso logico ai sistemi da parte di terzi (ad esempio clienti, fornitori, consulenti) deve essere soggetto a controlli rigorosi.
C.T.8	Logging	Tracciamenti accessi utenti	Registrazione e memorizzazione dei log degli accessi degli utenti (es. login, logout e principali attività utente, ad esempio download di dati, cancellazione di dati, modifiche massive dei dati)
C.T.9	Logging	Tracciamento accessi Amministratori di Sistema	Registrazione e memorizzazione dei log degli accessi degli Amministratori di Sistema (es. login, logout e principali attività utente, ad esempio download di dati, cancellazione di dati, modifiche massive dei dati)
C.T.10	Logging	Protezione dei log	Esistenza di meccanismi di protezione dei log in maniera da non poter essere cancellati da personale non autorizzato.
C.T.11	Logging	Retention dei log	Esistenza di un limite temporale entro il quale possano essere conservati i log
C.T.12	Logging	Tracciamento degli Incident	Registrazione e memorizzazione degli incidenti avvenuti/individuati

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.T.13	Logging	Network Time Protocol (NTP)	Configurazione del protocollo NTP al fine di sincronizzare il clock del sistema
C.T.14	Monitoring	Monitoraggio delle performance	Attività di monitoraggio delle performance del sistema in modo da verificare che siano rispettati i livelli di servizio stabiliti
C.T.15	Monitoring	Invio Log a piattaforma di analisi e correlazione eventi (es: SIEM, CASB)	Reindirizzamento dei log dei vari sistemi all'interno di un sistema centralizzato che si occupa della correlazione degli eventi e dell'analisi di eventuali anomalie
C.T.16/17	Monitoring	Sistema monitorato da SOC h24	Sistema soggetto a monitoraggio real time 24 ore su 24 da parte di un centro altamente specializzato nell'individuazione di eventuali anomalie nei sistemi e nelle reti
C.T.18	Host Security	Cifratura dei canali di trasmissione (HTTPS)	Esistenza di tecniche e protocolli per la protezione dei dati durante le transazioni (es. https)
C.T.19/20	Host Security	Hardening dei sistemi	Implementazione di specifiche configurazioni su sistemi e componenti che permettono di incrementare la sicurezza di un sistema.
C.T.21	Device Security	Strumenti e Metodologie di Threat Intelligence	Deve essere definito e implementato un processo di Threat Intelligence, per raccogliere, analizzare ed elaborare le informazioni relative alle potenziali minacce che possono impattare l'organizzazione e appositi strumenti e data feed
C.T.22	Host Security	Host Intrusion Detection System (HIDS)	Utilizzo di Host Intrusion Detection System
C.T.23	Host Security	Host Intrusion Prevention System (HIPS)	Utilizzo di Host Intrusion Prevention System

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.T.24	Anti-virus, anti-malware	Antivirus	Adozione di strumenti di prevenzione e protezione da virus.
C.T.25	Anti-virus, anti-malware	Anti-malware	Adozione di strumenti di prevenzione e protezione da malware.
C.T.26	Anti-virus, anti-malware	Collezionamento eventi virus su piattaforma centralizzata	Tutti gli eventi virus-related devono essere inviati ad una piattaforma centralizzata di collezionamento.
C.T.27	Anti-virus, anti-malware	Collezionamento eventi malware su piattaforma centralizzata	Tutti gli eventi malware-related devono essere inviati ad una piattaforma centralizzata di collezionamento.
C.T.28	Anti-virus, anti-malware	Aggiornamento software anti-virus	Il software anti-virus deve essere costantemente aggiornato.
C.T.29	Anti-virus, anti-malware	Aggiornamento software anti-malware	Il software anti-malware deve essere costantemente aggiornato.
C.T.30/31	Change & Patch Management	Patch Management	Installazione di patch di sicurezza sui sistemi per risolvere le vulnerabilità rilevate
C.T.32	Change & Patch Management	Patch Management tramite tool automatici	Utilizzo di tool automatici per le attività di patch management.
C.T.33	Security Assessment	Vulnerability Assessment	Attività periodiche schedate ed effettuate da sonde in grado di rilevare vulnerabilità sui sistemi operativi ed applicativi.

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.T.34	Security Assessment	Penetration Test	Attività di analisi di sicurezza mirate, con lo scopo di rilevare vulnerabilità e simulare attacchi informatici
C.T.35	Security Assessment	Simulazione Red Team vs Blue Team	Effettuare periodicamente simulazioni di attacco per testare il livello di efficacia dell'organizzazione nel reagire.
C.T.36	Backup & Restore	Back up periodico	Effettuazione pianificata di copie di riserva finalizzata a duplicare, con una periodicità prestabilita, i dati, le configurazioni e le immagini di sistema su appositi supporti di memorizzazione.
C.T.37	Backup & Restore	Disaster recovery	Definizione di procedure per garantire la possibilità di mantenere in piedi un servizio/sistema anche in caso di malfunzionamento, sia di natura accidentale che malevola, e di poter ristabilire in tempi definiti l'operatività completa dei sistemi
C.T.38	Backup & Restore	Piani di continuità operativa	Definizione di procedure per garantire la possibilità di mantenere in piedi un servizio/sistema anche in caso di malfunzionamento, sia di natura accidentale che malevola, e di poter ristabilire in tempi definiti l'operatività completa dei sistemi
C.T.39	Backup & Restore	High Availability	Implementazione di un modello che permette, tramite l'adozione di strumenti tecnologici ridondati, di avere un sistema altamente disponibile ai propri utenti.
C.T.40	Backup & Restore	Test periodici	Implementare periodicamente dei test di ripristino delle copie di backup.
C.T.41	Backup & Restore	Protezione copie di backup	Le copie di backup devono essere protette mediante opportune misure di sicurezza fisica e logica.
C.T.42	Backup & Restore	Cifratura copie di backup	Le copie di backup devono essere protette mediante opportune misure di sicurezza fisica e logica.

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.T.43	Cifratura e mascheramento dei dati	Tecniche di cifratura	Esistenza di tecniche di cifratura dei dati memorizzati (es. dati memorizzati nei database o nelle memorie di massa)
C.T.44	Cifratura e mascheramento dei dati	Mascheramento dei dati	Esistenza di tecniche di data masking per minimizzare la visualizzazione e lettura di dati personali basati sul principio del "need to know"
C.T.45/46	Sviluppo Sicuro	Segregazione ambienti	Separazione fisica o virtuale degli ambienti che compongono il sistema (es. sviluppo, test, formazione, produzione)
C.T.47	Sviluppo Sicuro	Requisiti di sicurezza software fornitori	I fornitori di software devono garantire un adeguato livello di sicurezza del proprio software.
C.T.48	Sviluppo Sicuro	Test su nuovi sistemi	I nuovi sistemi devono essere testati rigorosamente, in accordo con piani di test predefiniti e documentati, e i risultati approvati e firmati, prima dell'installazione in ambiente di esercizio.
C.T.49	Sicurezza Fisica e Ambientale	Controllo Accessi Fisici	Misure di sicurezza per controllare gli accessi che vengono effettuati al data center che ospita le macchine dell'organizzazione
C.T.50	Sicurezza Fisica e Ambientale	Antincendio	Misure di sicurezza per prevenire o far fronte ad un possibile incendio del Data Center che ospita le macchine dell'organizzazione
C.T.51	Sicurezza Fisica e Ambientale	Antiallagamento	Misure di sicurezza per prevenire o far fronte ad un possibile allagamento del Data Center che ospita le macchine dell'organizzazione.
C.T.52	Sicurezza Fisica e Ambientale	Controllo temperatura data center	Attività di monitoraggio della temperatura interna dei Data Center per tutelare le macchine in esso presenti.

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.T.53	Sicurezza Fisica e Ambientale	Sicurezza fisica dispositivi di rete	I cavi di rete ed i punti di accesso alla rete devono essere protetti mediante controlli fisici.
C.T.54	Sicurezza Fisica e Ambientale	Sicurezza fisica degli edifici	Gli edifici che ospitano l'infrastruttura IT dell'organizzazione devono essere fisicamente protetti contro incidenti o attacchi di sicurezza.
C.T.55	Sicurezza Fisica e Ambientale	Protezione da sbalzi/interruzioni di corrente	Le infrastrutture IT devono essere protette contro sbalzi o interruzioni di corrente.
C.T.56	Controlli Applicativi	Input validation	Misure di sicurezza che rafforzano l'applicativo impedendo la possibilità di sfruttare vulnerabilità comuni (e.g. validazione degli input).
C.T.57	Controlli Applicativi	Code review	È necessario eseguire dei controlli sul codice applicativo per identificare e indirizzare le vulnerabilità di sicurezza (ad esempio mediante analisi statica e dinamica del codice sorgente e test di unità).
C.T.58	Controlli Applicativi	Application Whitelist	Implementare una "whitelist" delle applicazioni autorizzate, bloccando l'esecuzione del software non incluso nella lista.
C.T.59	Controlli Applicativi	File Integrity Tool	Devono essere utilizzati opportuni strumenti di verifica dell'integrità dei file per assicurare che i file critici di sistema (compresi eseguibili, librerie e file di configurazione) non siano stati alterati.
C.T.60	Controlli Applicativi	Protezione Avanzata Database	Le basi di dati contenenti informazioni e dati rilevanti devono essere protette contro l'accesso e la modifica non autorizzati.
C.T.61	Mobile Device	Protezione dei dispositivi mobile	Adozione di applicazioni o appliance che impediscano l'uso improprio dei dispositivi mobile aziendali, con relative funzionalità di sicurezza (es. Mobile Device Management - MDM)

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.T.62	Mobile Device	Anti-malware per i dispositivi mobili	I dispositivi mobili (ad esempio tablet e smartphone) devono essere protetti contro software malevolo (ad esempio virus, worm, trojan horse, spyware, adware, malicious mobile code e rootkits).
C.T.63	Mobile Device	Configurazione sicura dei dispositivi mobile	I dispositivi mobili (ad esempio tablet e smartphone) devono essere configurati al fine di proteggere le informazioni elaborate e memorizzate su di essi.
C.T.64	Protezione Informazioni	Implementazione di soluzioni di gestione dei diritti digitali (DRM)	Implementare un sistema di gestione dei diritti digitali (DRM) per proteggere le informazioni e i software più critici che vengono utilizzati al di fuori del controllo dell'organizzazione. Il sistema DRM deve proteggere le informazioni utilizzando rigorose misure tecniche (ad esempio cifrando le informazioni e applicando opportune regole di accesso e utilizzo).
C.T.65	Protezione Informazioni	Implementazione di soluzioni di Data Loss Prevention (DLP)	Implementare soluzioni di Data Loss Prevention (DLP) per monitorare i flussi di dati all'interno della rete dell'organizzazione ed evidenziare eventuali anomalie.
C.T.66	Cancellazione	Cancellazione base (a livello software)	Utilizzo di algoritmi e meccanismi generici per la cancellazione dei dati
C.T.67	Cancellazione	Decommissioning e cancellazione sicura (a livello hardware)	Attività di dismissione sicura delle dispositivi di archiviazione utilizzati dai sistemi dell'organizzazione.
C.C.1	Network Security	Web Application Firewall (WAF)	Utilizzo di Web Application Firewall per la protezione dei sistemi
C.C.2	Network Security	Cifratura dei canali di trasmissione (es: VPN)	Esistenza di tecniche e protocolli per la protezione dei dati durante le transazioni (es. VPN)

ID	Dominio	Sotto-dominio	Controllo
C.C.3	Network Security	Protezione Anti DDOS	Esistenza di sistemi per la protezione da attacchi aventi come obiettivo l'indisponibilità di uno o più servizi
C.C.4	Network Security	Firewall	Il traffico di rete in ingresso e in uscita dalla rete dell'organizzazione deve essere instradato attraverso un firewall opportunamente configurato e gestito, al fine di bloccare, limitare e monitorare in maniera puntuale, il traffico in transito sulla rete.
C.C.5	Network Security	Rilevamento intrusioni sulla rete (NIDS)	Soluzioni di rilevamento delle intrusioni devono essere applicate alla rete dell'organizzazione.
C.C.6	Network Security	Network Intrusion Prevention System (NIPS)	Soluzioni di prevenzione delle intrusioni devono essere applicate alla rete dell'organizzazione.
C.C.7	Network Security	Controllo accessi alla rete mediante dispositivi mobili	L'accesso alla rete dell'organizzazione attraverso dispositivi mobili deve essere ristretto utilizzando tecnologie di Network Access Control (NAC), in grado di verificare la configurazione del dispositivo e gestire opportunamente l'accesso.
C.C.8	Network Security	Hardening dei dispositivi di rete	I dispositivi di rete devono essere hardenizzati e configurati in maniera sicura
C.C.9	Network Security	Protezione del traffico wireless	Il traffico su rete wireless deve essere protetto in maniera efficace.
C.C.10	Network Security	Network Level Authentication	Implementare l'autenticazione a livello rete mediante 802.1X al fine di limitare e controllare quali dispositivi possono accedere alla rete.
C.C.11	Network Security	IP Tracking	Associazione IP/Host/Hostname per identificazione dei dispositivi in rete (necessario per Data Breach Management)
C.C.12	Network Security	DNS Protection	Protezione dei server DNS per garantire la disponibilità della risoluzione dei nomi e quindi la possibilità di raggiungere l'applicazione
C.C.13	Network Security	Zero Trust	Adozione di un modello di sicurezza "Zero Trust"

ALLEGATO C – ELENCO SUB-RESPONSABILI

ID	Sub-Responsabile	Descrizione attività	Location

L'elenco dei sub-Responsabili è aggiornato e notificato da [il contraente] attraverso le modalità di cui all'art. 35 dell'Accordo Quadro.

Nel caso in cui il Titolare non si opponesse entro 30 giorni dalla notifica da parte del Responsabile dell'aggiunta o sostituzione di sub responsabile/i di cui all'All. C, il/i sub-Responsabile/i si riterrà approvato/i.

Spett.le

Sig.

Struttura

.....
(indicare denominazione dell'Appaltatore)

Oggetto: Impegno di riservatezza e non divulgazione delle informazioni riservate riferite sia a FS Technology S.p.A. ("FST") che al gestore dell'infrastruttura ferroviaria ("RFI").

Il sottoscritto....., nella propria qualità di dipendente di, Responsabile della Struttura/ **(o in alternativa)** impiegato nella Struttura, in qualità di, fermi restando gli impegni di riservatezza, fedeltà, correttezza e buona fede ricollegati e derivanti dal contratto di lavoro nonché dalle disposizioni normative ad esso applicate, con la sottoscrizione del presente si obbliga, altresì, ad osservare uno specifico livello di tutela e protezione, evitandone la diffusione a soggetti terzi ed estranei al processo, delle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento della propria funzione di Responsabile della Struttura / **(o in alternativa)** impiegato nella Struttura in qualità di, apprese in occasione di accessi di natura tecnologica ovvero di natura applicativa.

In particolare, in considerazione di quanto sancito dalla Direttiva UE 2016/2370 (recepita dal D.Lgs 139/2018), quale ulteriore e necessaria misura di carattere tecnico ed organizzativo a carico di **(indicare denominazione dell'Appaltatore)** in ordine alla tutela dei dati di RFI gestiti per il tramite di FST, il sottoscritto si impegna a garantire la puntuale riservatezza delle informazioni riservate, riferite sia a FST che a RFI.

Roma, li

In fede